

SCHEMA DI CONVENZIONE RELATIVA AL RAPPORTO DI CONCESSIONE PER L'ESERCIZIO E LA RACCOLTA DEI GIOCHI DI CUI ALL'ARTICOLO 6, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 MARZO 2024. N. 41

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, **ADM**, codice fiscale 97210890584, con sede legale in Roma, Piazza Mastai 12, in persona del Dott. Mario Lollobrigida, Direttore della Direzione Giochi, delegato alla sottoscrizione dal Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con determinazione n. 11839 del 2 gennaio 2025

E

La Società LeoVegas Gaming Plc, codice fiscale 10036510963, P.IVA MT28686627 con sede legale in Malta, Level 7, Plaza Business Centre, Bisazza Street, Sliema SLM 1640, nel seguito indicata come **concessionario**, rappresentata da Carl Stefan Ulf Nelson nato a Stoccolma (Svezia) il 08/08/1977, in qualità di Procuratore della società

qui di seguito denominate congiuntamente "Parti".

CONCORDANO CHE

salvo diversa esplicita indicazione, i termini in grassetto, contenuti nel presente atto, assumono il significato indicato a fianco a ciascuno di essi nel nomenclatore unico delle definizioni, che forma parte integrante, sostanziale e vincolante della presente **convenzione**;

PREMESSO CHE

- a) con **bando di gara** pubblicato sulla GUUE, sul sito Tenders Electronic Daily (TED) ID. 774403-2024 e sulla Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici (BDNCP) il 18 dicembre 2024 è stata indetta la **procedura di selezione** aperta per individuare i soggetti cui affidare la **concessione** per l'esercizio e la raccolta a distanza dei **giochi pubblici**;
- b) in data 17 settembre 2025, è stata conclusa la **procedura di selezione** con la pubblicazione nel sito web di **ADM** dell'elenco dei soggetti **aggiudicatari**, tra i quali compare la predetta società;
- c) **ADM** ha constatato la regolarità e la completezza della documentazione presentata dal **concessionario** e ha accertato la regolarità e la congruità delle garanzie presentate dal **concessionario** stesso;

TUTTO CIÒ PREMESSO

00153 – Roma, Piazza Mastai 12

e-mail: dir.giochi.gad-scommesse@adm.gov.it - PEC: dir.giochi.gad-scommesse@pec.adm.gov.it

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

CAPO I
PREMESSE, OGGETTO E DURATA DELLA CONCESSIONE

Articolo 1
Valenza delle premesse e degli altri documenti

1. Le premesse, il **bando di gara**, le **regole amministrative**, gli allegati da 1 a 17 alle **regole amministrative**, le **regole tecniche**, lo **schema di convenzione**, gli allegati 1, 2 e 3 allo **schema di convenzione**, nonché il nomenclatore unico delle definizioni costituiscono parte integrante, sostanziale e vincolante della **convenzione**.

Articolo 2
Oggetto della concessione

1. La **concessione** ha per oggetto le attività e le funzioni per l'esercizio dei seguenti **giochi pubblici** attraverso l'attivazione e la conduzione della **rete telematica**, con esclusione di raccolta presso luoghi pubblici o luoghi aperti al pubblico, anche per il tramite di soggetti terzi con i quali il concessionario ha un rapporto commerciale o di collaborazione, con apparecchiature che ne permettano la partecipazione telematica:
 - a) **scommesse, a quota fissa e a totalizzatore**, su eventi, anche **simulati**, sportivi, inclusi quelli relativi alle corse dei cavalli, nonché su altri eventi;
 - b) **concorsi pronostici sportivi e ippici**;
 - c) **giochi di ippica nazionale**;
 - d) **giochi di abilità**, inclusi i **giochi di carte in modalità torneo e giochi di carte in modalità diversa dal torneo**, nonché **giochi di sorte a quota fissa**;
 - e) **scommesse a quota fissa con interazione diretta tra i giocatori**;
 - f) **bingo**;
 - g) **ulteriori giochi svolti in modalità virtuale o digitale, anche attraverso il metaverso, istituiti e disciplinati con regolamento**.
2. Il **concessionario** deve esercitare la raccolta a distanza di uno o più dei **giochi pubblici** di cui al comma 1.
3. Il **concessionario**, in relazione ai seguenti giochi pubblici:
 - a) **giochi numerici a totalizzatore nazionale**;
 - b) **giochi numerici a quota fissa**;

DIREZIONE GIOCHI

c) **lotterie ad estrazione istantanea o differita;**

può effettuare la raccolta a distanza, previa autorizzazione di **ADM** e conclusione di un accordo negoziale con i titolari unici di concessione per la gestione e lo sviluppo dei medesimi giochi, con la previsione di un aggio non inferiore all'otto per cento ovvero a quello riconosciuto ai punti fisici di vendita dei medesimi giochi.

4. **ADM**, con riferimento agli andamenti della raccolta del gioco, può - in base alla riserva statale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 – valutare la necessità, per gravi ragioni, di sospendere, previo preavviso di 60 giorni, senza alcun indennizzo per il **concessionario**, in qualsiasi momento nel periodo di validità ed efficacia della **concessione**, l'esercizio di uno o più giochi oggetto della **concessione**, per un periodo massimo di sei mesi finalizzato alle valutazioni in ordine all'eventuale interruzione definitiva. In tal caso, può procedersi alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali per il ripristino dell'originario equilibrio, come previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41.

Articolo 3
Atti Aggiuntivi

1. Eventuali modifiche o integrazioni alla **convenzione**, che si rendano necessarie a seguito di modifiche legislative o regolamentari, sono recepite e formalizzate in apposito atto aggiuntivo che, sottoscritto dalle Parti, costituisce elemento integrante della **convenzione** stessa. Resta ferma l'applicabilità della penale di cui al successivo articolo 26, comma 3, lettera a. nell'ipotesi in cui il **concessionario** non ottemperi all'obbligo di stipula degli atti aggiuntivi, fatta salva, in ogni caso, l'irrogabilità della decadenza di cui al successivo articolo 28.

Articolo 4
Conservazione dell'equilibrio contrattuale e scadenza anticipata della concessione

1. Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le Parti possono procedere alla rinegoziazione, secondo buona fede, delle condizioni contrattuali, per il ripristino dell'originario equilibrio, nel caso si realizzino mutamenti del quadro regolatorio di riferimento o le seguenti circostanze straordinarie ed imprevedibili:
 - a. interruzione coattiva dell'attività di raccolta del gioco per provvedimenti di **ADM** o di altra autorità, diversi dalla decadenza, revoca, sospensione e non riconducibili alla responsabilità del **concessionario** o a ragioni di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per un periodo superiore a 6 (sei) mesi;
 - b. sospensione e/o interruzione della possibilità di raccogliere uno o più **giochi pubblici**, per cause non dipendenti dal **concessionario**, a condizione che sia comprovato che il compenso del **concessionario** derivante dai giochi sospesi e/o interrotti sia pari o superiore al 20 per cento del compenso complessivo percepito

DIREZIONE GIOCHI

nell'anno precedente alla esclusione.

2. In caso di eccessiva onerosità sopravvenuta, conseguente a significativi e non prevedibili mutamenti del quadro regolatorio, in caso di impossibilità di raggiungere in buona fede l'accordo di cui al comma 1, il **concessionario** può chiedere ad **ADM** di concordare una scadenza anticipata della **concessione** e la relativa risoluzione consensuale della presente **convenzione**. Con provvedimenti legislativi può essere previsto un indennizzo a favore del **concessionario** da determinarsi secondo principi di ragionevolezza e proporzionalità, da corrispondersi in ragione del periodo residuo di durata della **concessione** non goduto.

Articolo 5
Durata della concessione

1. La **concessione** ha durata di nove anni, non rinnovabile, a partire dalla data di efficacia del presente atto convenzionale.
2. Relativamente ai **giochi pubblici** di cui all'articolo 2, comma 1, lett. g), la **concessione**, fermo restando il termine finale di cui al comma 1, ha efficacia a partire dalla data di avvio del nuovo o dei nuovi giochi.

CAPO II
OBBLIGHI GENERALI E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

Articolo 6
Obblighi generali del concessionario

1. Il concessionario è tenuto a esercitare l'offerta e la raccolta dei giochi affidati in **concessione**, per mezzo di organizzazione propria o di terzi, attenendosi alle prescrizioni indicate nella presente **convenzione** e nelle **regole amministrative**, garantendo il rispetto dei requisiti previsti dalle **regole tecniche**, nonché in conformità alla disciplina stabilita dalle norme primarie e secondarie di settore e delle disposizioni delle autorità pubbliche.
2. Il concessionario è tenuto a:
 - a. mantenere per l'intera durata della **concessione**, a pena di decadenza, tutti i requisiti previsti dalla **procedura di selezione**, dimostrarne la persistenza a richiesta di **ADM** e comunicare ogni variazione relativa agli stessi, adottando le opportune misure per garantirne il rispetto da parte di tutti i soggetti che devono possedere i medesimi requisiti;
 - b. osservare gli impegni e adottare tutti gli adempimenti previsti dalla disciplina relativa ai singoli **giochi pubblici** oggetto della **concessione**;

DIREZIONE GIOCHI

- c. sviluppare il gioco sicuro, volto ad assicurare la tutela del giocatore, specie se appartenente a fasce deboli, sia dal punto di vista della salute sia da quello dell'ordine pubblico e della sicurezza rispetto a fenomeni criminali;
 - d. porre in essere attività di promozione del **gioco responsabile**, dirette a evitare forme anomale o distorte delle giocate o, comunque, suscettibili di generare dipendenza patologica nel giocatore;
 - e. porre in essere attività di promozione e comunicazione di messaggi funzionali alla diffusione del gioco sicuro e responsabile, anche ai fini sociali, e, comunque, coerenti con l'esigenza di tutela e protezione dei giocatori, in particolare, dei soggetti più vulnerabili;
 - f. attuare attività di:
 - i. informazione ai giocatori relativamente all'offerta di gioco, quale garanzia della piena conoscibilità dei regolamenti e dei meccanismi dei **giochi pubblici**, nonché alle prescrizioni e disposizioni vigenti per la tutela del gioco lecito;
 - ii. adozione delle misure a tutela del consumatore previste dal Codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
 - iii. prevenzione di eventuali comportamenti ludopatici, anche in attuazione delle specifiche campagne di comunicazione previste dalla commissione governativa di cui all'articolo 15, comma 2 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41;
 - g. rispettare le disposizioni stabilite da **ADM** in merito all'utilizzo del logo istituzionale e del logo **“gioco legale e responsabile”** e di eventuali sue evoluzioni;
 - h. garantire il rispetto del divieto di gioco per i minori di età;
 - i. osservare e far rispettare a pena di decaduta della **concessione**, il divieto di intermediazione per la raccolta del gioco a distanza, nonché il divieto di raccolta presso luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche per il tramite di **punti vendita ricariche** e altri eventuali soggetti terzi, con i quali il **concessionario** ha un rapporto commerciale o di collaborazione, anche con apparecchiature che ne permettano la partecipazione telematica;
 - j. rispettare le disposizioni in materia di divieto di pubblicità dei giochi con vincita in denaro;
 - k. iscriversi al Registro Unico degli Operatori di Gioco (RUOG) di cui all'articolo 27 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, non appena lo stesso sarà reso disponibile.
3. Il **concessionario** può effettuare pubblicità del gioco pubblico funzionale alla diffusione del gioco sicuro e responsabile, purché sia coerente con l'esigenza di tutela

DIREZIONE GIOCHI

dei soggetti più vulnerabili.

4. Il **concessionario** si obbliga a garantire, per tutta la durata della **concessione**:
 - a. la piena conformità del sistema del concessionario e della rete telematica ai requisiti previsti dalle **regole tecniche** e dai successivi provvedimenti relativi ad **adegua**menti **tecnologici** disposti e introdotti da **ADM**;
 - b. il funzionamento, l'efficienza e la qualità del **sistema del concessionario** e della **rete telematica**, secondo le prescrizioni previste nelle **regole tecniche**;
 - c. l'organizzazione e la gestione del **sistema del concessionario** e della **rete telematica**;
 - d. il collegamento del **sistema del concessionario** con il **sistema centralizzato**;
 - e. la completa, efficiente e tempestiva manutenzione del **sistema del concessionario** e della **rete telematica**, impegnandosi a correggere tutte le criticità emergenti, nonché a rimuovere i malfunzionamenti, di qualsiasi tipo, che si dovessero verificare nel periodo di utilizzo, sia negli impianti sia nelle apparecchiature;
 - f. la realizzazione e gestione di un sito internet, di proprietà del **concessionario**, cui si accede tramite un dominio internet registrato dal **concessionario** stesso, la cui estensione di primo livello deve necessariamente coincidere con il Top Level Domain “.it”.
5. Il **concessionario**, a seguito di **adegua**menti **tecnologici** che comportano manutenzioni straordinarie e/o organizzative, è tenuto a ripresentare la **relazione tecnica** in versione aggiornata tramite il servizio dedicato disponibile nell'area riservata del sito istituzionale **ADM**.
6. Il **concessionario** è tenuto, altresì, a trasmettere annualmente, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, tramite i servizi dedicati disponibili nell'area riservata del sito istituzionale **ADM** in relazione alla propria composizione societaria:
 - a. l'attestazione, resa ai sensi e nelle forme previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che nei confronti di tutte le persone fisiche previste dall'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 non sussistano le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
 - b. la documentazione necessaria alla richiesta da parte di **ADM** agli Uffici Territoriali del Governo competenti, dell'informazione antimafia di cui all'articolo 84, comma 4 e all'articolo 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
 - c. l'attestazione, resa ai sensi e nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, della insussistenza di eventuale condanna, anche con sentenza non definitiva, ovvero della condizione di imputato, per uno dei

DIREZIONE GIOCHI

delitti di cui all'articolo 24, comma 25 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 resa da ciascuno dei soggetti indicati dettagliatamente nel già menzionato articolo.

In caso di mancata trasmissione entro il termine indicato, **ADM**, fermo restando l'irrogazione delle penali di cui al successivo articolo 26, comma 3, lettera e), può procedere alla decadenza della concessione.

7. Il **concessionario** si impegna, altresì, a presentare il conto giudiziale relativamente ai flussi finanziari inerenti agli importi a qualunque titolo derivanti dalla raccolta di gioco e riconosciuti a terzi e al compenso del **concessionario**, ai sensi della legge di contabilità generale e del relativo Regolamento, secondo il modello comunicato da **ADM**.

Articolo 7
Requisiti, obblighi e responsabilità

1. Il **concessionario**, ai sensi dell'articolo 6, commi 5 e 6 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, si obbliga per l'intera durata della **concessione** a:
 - a. mantenere la forma giuridica di società di capitali con sede legale in Italia o in uno degli altri Stati dello Spazio economico europeo;
 - b. mantenere il possesso dei seguenti requisiti di solidità patrimoniale stabiliti da **ADM** nelle **regole amministrative** al punto 1. del paragrafo 9.1.
 - l'indice di elasticità dell'attivo, inteso quale rapporto fra le attività correnti e le passività correnti, deve assumere valori non inferiori a 1/2;
 - l'indice di elasticità del passivo, inteso quale rapporto fra le passività correnti e le passività totali, deve assumere valori non inferiori a 1/2;
 - l'indice di copertura delle immobilizzazioni, inteso quale rapporto fra la somma del capitale proprio e delle passività fisse e le attività fisse, deve assumere valori superiori a 1;
 - l'indice di autonomia finanziaria, inteso quale rapporto fra le passività fisse e il capitale netto, deve assumere valori non superiori a 0,8;
 - il rapporto di indebitamento, inteso quale rapporto fra posizione finanziaria netta e patrimonio netto, deve assumere valori non superiori a 4;
 - il soggetto che, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile, detiene una posizione di controllo della società titolare della concessione deve possedere un patrimonio, risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato e certificato, pari al 1,5 per cento del valore di ogni singolo punto percentuale di partecipazione nel capitale della società concessionaria stessa.

Se la società è controllata da altre società ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile, ai

DIREZIONE GIOCHI

soli fini del rapporto di indebitamento, eventuali passività correnti dovute a debiti per finanziamenti infruttiferi ricevuti dal socio di maggioranza possono non essere computate nella posizione finanziaria netta.

L'importo della fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata a copertura del rispetto degli obblighi assunti dalla società titolare della concessione nei confronti di **ADM**, ai soli fini del computo del rapporto di indebitamento, se garantita da beni societari è valutata quale voce del patrimonio netto.

La comprova del possesso dei suddetti requisiti è fornita mediante uno dei seguenti documenti da consegnare ad **ADM**, entro 15 giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio:

- bilanci, o estratti di essi, depositati presso pubblici registri;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura dei requisiti di solidità patrimoniale.
- c. mantenere il possesso delle seguenti certificazioni rilasciate da organismi accreditati:
 - UNI EN ISO 9001:2015 dei sistemi di controllo e di gestione della qualità nei processi produttivi;
 - UNI EN ISO 26000:2020 in materia di responsabilità sociale;
 - UNI EN ISO 27001:2024 del sistema di gestione della sicurezza delle informazioni il cui ambito sia relativo a tutti i siti di erogazione dei servizi e comprenda i servizi medesimi;
- d. fermo restando l'obbligo di utilizzare conti correnti bancari o postali dedicati, intestati al concessionario, per la custodia e la gestione delle somme giacenti sui conti di gioco di titolarità dei giocatori, osservare un limite di deposito minimo sui conti correnti dedicati almeno pari alla media delle somme giacenti sui conti di gioco del trimestre precedente alla rilevazione;
- e. adottare azioni e misure per prevenire e contrastare il gioco patologico, che riportino l'indicazione del logo o del marchio del **concessionario** sottoposte alla preventiva valutazione di **ADM**;
- f. mantenere i requisiti di ordine generale previsti dal capitolo 6 delle **regole amministrative**;
- g. mantenere la residenza delle infrastrutture tecnologiche, hardware e software, e in specie dei server, dedicate alle attività oggetto di **concessione** in Italia ovvero in uno

DIREZIONE GIOCHI

degli altri Stati dello Spazio economico europeo, anche se realizzate con soluzioni di cloud computing, garantendo la piena disponibilità di tutte le informazioni richieste da **ADM** per le azioni di vigilanza e controllo;

- h. attivare, previa autorizzazione di **ADM** e compatibilmente con le specifiche **regole tecniche** da essa stabilite, un sito internet di proprietà del **concessionario** e da esso gestito, cui si accede tramite un dominio internet registrato dal concessionario stesso la cui estensione di primo livello deve necessariamente coincidere con il Top Level Domain “.it”, con esclusione della possibilità per il medesimo **concessionario** di mettere il riferito sito nonché qualsiasi elemento di offerta di gioco a disposizione di soggetti terzi, anche se appartenenti al medesimo **gruppo societario**, con qualsiasi soluzione tecnica o di interfaccia. Ai fini di trasparenza e di riconducibilità al **concessionario** del sito e delle App di cui all’articolo 6, comma 6, lettera d) del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, sul sito internet è obbligatoriamente presente il logo o il marchio del **concessionario**. In caso di assenza del logo o del marchio, **ADM** procede alla sospensione della **concessione** e, in caso di plurime violazioni, può procedere alla decadenza della **concessione**;
- i. osservare per l’intera durata della **concessione** gli obblighi assunti con la sottoscrizione dell’atto d’obbligo.

Articolo 8
Piano degli investimenti

1. Il **concessionario** adotta un piano degli investimenti relativi:
 - a. agli adeguamenti tecnologici, volti ad assicurare nel tempo l’allineamento tecnologico e dimensionale della infrastruttura tecnologica, hardware e software e la valorizzazione delle immobilizzazioni delle infrastrutture occorrenti per la raccolta di gioco;
 - b. alla sicurezza del gioco, volto ad assicurare la costante conformità alle **regole tecniche** e agli standard tecnologici definiti per il superamento delle verifiche di conformità da parte degli organismi di verifica e del partner tecnologico Sogei S.p.a. e degli *audit* da parte di **ADM** e del partner tecnologico Sogei S.p.a.;
 - c. al contrasto del gioco patologico e allo sviluppo delle *policy* di gioco responsabile, nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41.
- 2—Il piano degli investimenti del **concessionario**, da presentarsi all’atto della presentazione della domanda di partecipazione alla **procedura di selezione**, deve essere asseverato da soggetto terzo con specifica relazione circa la relativa sostenibilità commisurata alla durata e alle condizioni che regolano il rapporto concessorio. In particolare, il piano dovrà prevedere gli investimenti che saranno effettuati dal **concessionario** nei tre ambiti di cui al comma 1, per il primo biennio di **concessione**. L’importo annuo di tali

DIREZIONE GIOCHI

investimenti è determinato, per ciascuna **concessione**, in una percentuale non inferiore al 10% dell'importo una tantum di cui all'articolo 6, comma 5, lettera p) del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41.

3. A partire dal terzo anno di concessione, ADM, entro il 30 novembre di ogni anno, individua o autorizza, su proposta del **concessionario**, gli ulteriori investimenti, volti a implementare o sviluppare specifiche soluzioni tecnologiche, ai fini di aumento della sicurezza, di utilizzo della migliore tecnologia o di sviluppo di specifiche *policy* di gioco responsabile, prevedendo un importo non inferiore, per ciascun concessionario, allo 0,03% (zero virgola zero tre per cento) della raccolta media riferita a tutti i concessionari nell'anno precedente. Il **concessionario** è tenuto a documentare ad **ADM** l'effettiva realizzazione degli investimenti, nonché, per quelli indicati dal **concessionario** stesso, i benefici ottenuti mediante gli stessi, attraverso una relazione da presentarsi entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono gli investimenti.
4. **ADM** verifica il rispetto puntuale, da parte del **concessionario**, del piano degli investimenti con la piena e incondizionata assistenza del **concessionario** stesso.

Articolo 9
Tracciabilità dei flussi

1. Al fine di prevenire infiltrazioni criminali e il riciclaggio di denaro di provenienza illecita, il **concessionario** è tenuto a:
 - a. assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni nei limiti di quanto stabilito dalle competenti autorità. Si impegna, inoltre, a inserire nei contratti sottoscritti da terzi a qualsiasi titolo interessati all'esercizio dei giochi oggetto della **convenzione**, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi nei casi di omissione, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume parimenti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b. dare immediata comunicazione ad **ADM** e alla Prefettura - Ufficio del Governo competente per territorio - della notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria di qualunque soggetto a qualunque titolo contrattualizzato;
 - c. adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio e porre in essere tutte le misure da essa prescritte, nonché i provvedimenti attuativi disposti da **ADM**. Fra tali obblighi non sono compresi i pagamenti dei rimborsi ai giocatori né i riversamenti a favore dello Stato o di ADM per pagamenti di imposte, tasse o utili erariali.

Articolo 10

Responsabilità economica del concessionario

1. Il **concessionario** è tenuto a versare le somme dovute in applicazione della presente **convenzione** e dei provvedimenti normativi che disciplinano i giochi, secondo le modalità e i tempi ivi previsti.
2. Il **concessionario** dichiara espressamente di avere completa conoscenza dell'attuale situazione e delle potenzialità del mercato dei **giochi pubblici**. Pertanto, nessuna contestazione o richiesta in proposito, anche in termini di mancata informativa, potrà essere avanzata in relazione al periodo di efficacia della **concessione**.
3. Il **concessionario** assume integralmente gli oneri derivanti dalla gestione dei **giochi pubblici** e da ogni genere di contestazione con i giocatori che possa comunque derivare dall'esercizio dei giochi, sollevando **ADM** da ogni conseguente responsabilità.
4. Il **concessionario** assume, pertanto, il rischio d'impresa relativo alla realizzazione e gestione delle attività e delle funzioni oggetto della presente **convenzione**. A tal fine, il **concessionario** accetta di attuare tutte le misure idonee a evitare che terzi possano intervenire sulla rete di raccolta e gestione del gioco a distanza e sulla corretta trasmissione dei flussi di dati, ferma restando la possibilità che il **concessionario** utilizzi sistemi di gioco di un **concessionario fornitore di servizi**. Il **concessionario** assume, altresì, l'onere di ogni eventuale perdita non rientrante nel rischio di impresa ascrivibile a negligenze nell'esercizio delle proprie funzioni, sia nei riguardi dell'Amministrazione concedente che degli utenti, sollevando **ADM** da ogni responsabilità e rinunciando a ogni pretesa risarcitoria, a qualsiasi titolo, nei confronti della stessa.
5. Sono a carico del **concessionario** tutte le spese e oneri, anche fiscali, inerenti o connessi alle attività oggetto di **concessione**, compreso:
 - a. il canone di **concessione**, altri oneri convenzionali e oneri tributari;
 - b. i compensi riconosciuti a qualsiasi soggetto terzo;
 - c. le spese relative alla gestione nonché all'adeguamento e all'ampliamento delle **dotazioni tecnologiche** e a quanto necessario per assicurare la corretta e puntuale esecuzione delle attività e funzioni oggetto della **concessione**;
 - d. le spese di gestione e certificazione, ove previsto, del **sistema del concessionario** e della **rete telematica** per la raccolta dei **giochi pubblici** con partecipazione a distanza, nonché i costi di acquisizione, di installazione e di gestione delle relative **dotazioni tecnologiche**;
 - e. tutti gli oneri derivanti dall'applicazione delle regole di sicurezza, riservatezza e correttezza descritte nelle **regole tecniche**, nonché nei provvedimenti che

DIREZIONE GIOCHI

disciplinano ciascuno dei **giochi pubblici**;

- f. gli eventuali oneri derivanti da attività effettuate da **ADM** relativa a commissioni di controllo, gestione e verifica dei **giochi pubblici** oggetto di concessione.

Articolo 11
Responsabilità finanziaria del concessionario

1. Il **concessionario** è tenuto a osservare, a pena di decadenza, le modalità di gestione dei flussi finanziari definite dai provvedimenti normativi e amministrativi che disciplinano ciascuno dei giochi oggetto della **concessione**, nonché a versare l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, con le modalità e i tempi previsti dalla vigente disciplina.
2. Il **concessionario** che, alle scadenze previste, risulti inadempiente, in tutto o in parte, al versamento di quanto dovuto a titolo di imposta unica, è tenuto ad adempiere, entro 30 giorni dalla diffida da parte di **ADM**, pena l'escussione delle garanzie prestate per l'importo dovuto a titolo di imposta oltre agli interessi, come stabilito dall'articolo 31, comma 2 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 19 dicembre 2019, n. 157.
3. In ordine ai giochi di cui alla determinazione direttoriale 17 novembre 2021, n. 432552 – concorsi pronostici sportivi, ippica di agenzia, ippica nazionale - il **concessionario** è tenuto a versare i saldi secondo le modalità e le tempistiche previste dalla citata determinazione. In caso di ritardato pagamento, il **concessionario** è tenuto al pagamento delle penali di cui al successivo articolo 26, comma 3, lettera k).
4. In caso di ritardato versamento di qualsiasi somma, a qualunque titolo dovuta ad **ADM** a norma della presente **convenzione**, saranno applicati gli interessi nella misura del saggio legale, calcolati dal giorno successivo alla scadenza a quello dell'effettivo versamento.
5. Resta ferma l'applicabilità, in caso di ritardato od omesso versamento degli importi dovuti a titolo di imposta unica, delle sanzioni previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504.
6. Il **concessionario** è tenuto a:
 - a. contabilizzare tempestivamente e mettere a disposizione del giocatore, le vincite e le relative somme, comunque non oltre un'ora dalla certificazione ufficiale del verificarsi dell'evento che determina la vincita, incluse le vincite riconosciute a seguito di reclami del giocatore e dei rimborsi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
 - b. utilizzare conti correnti bancari o postali dedicati, intestati al **concessionario**, per la custodia e la gestione delle somme giacenti sui **conti di gioco** di titolarità dei giocatori, comunicare ad **ADM** le coordinate bancarie dei conti correnti medesimi, impiegare le somme esclusivamente a fronte di operazioni di addebito e di accredito

DIREZIONE GIOCHI

del **conto di gioco** disposte espressamente dal giocatore L'utilizzo di ulteriori strumenti finanziari e di pagamento è subordinato alla preventiva autorizzazione di **ADM** da disciplinarsi con successivo provvedimento di **ADM**;

- c. comunicare ad **ADM** l'entità delle giacenze presenti sui conti di gioco al 31 dicembre, entro il 20 gennaio di ciascun anno;
- d. devolvere all'erario le somme costituenti il saldo dei **conti di gioco** decorsi tre anni dalla loro ultima movimentazione;
- e. versare e trasmettere ad **ADM**, semestralmente o su richiesta di **ADM** stessa entro tre giorni dalla richiesta stessa, l'importo degli interessi maturati su ciascun conto dedicato oppure l'attestazione che il conto non è fruttifero;
- f. comunicare ad **ADM**, entro tre giorni lavorativi dalla richiesta, le informazioni riguardanti la movimentazione e il saldo dei conti correnti alla data indicata da **ADM** stessa;
- g. fatti salvi i casi previsti al seguente articolo 17, comma 3, accreditare al giocatore sul conto corrente da esso indicato, nei modi e termini stabiliti dalla normativa vigente anche in materia di antiriciclaggio, entro e non oltre sette giorni dalla richiesta e con valuta corrispondente al giorno della richiesta, le somme giacenti sul **conto di gioco** di cui il giocatore chieda al **concessionario** il prelievo.

Articolo 12
Responsabilità esclusiva del concessionario

1. Il **concessionario** assume in proprio ogni responsabilità organizzativa, tecnica ed economica e di ogni altra natura, inerente all'esecuzione, alla realizzazione e alla gestione delle attività e delle funzioni oggetto della **concessione**, anche se svolte da soggetti terzi con esclusione di quelle normativamente incidenti su tali soggetti.
2. Il **concessionario** si impegna a tenere indenne e a manlevare **ADM** da ogni eventuale responsabilità verso terzi, relativa o comunque connessa alle attività riguardanti l'esercizio della concessione, anche se prestate da soggetti terzi.
3. Il **concessionario** si obbliga, comunque, a tenere indenne e a manlevare **ADM** da qualsiasi onere sostenuto, anche a titolo di spese legali, a seguito di:
 - a. provvedimenti giudiziali, aventi carattere anche non definitivo, relativi a giudizi o procedimenti di qualsiasi ordine e natura riferiti, direttamente o indirettamente, a violazioni degli obblighi di cui al presente **atto di convenzione**, ai regolamenti di gioco o a disposizioni stabilite in materia di giochi pubblici;
 - b. accordi, anche a titolo transattivo, stipulati a conclusione di qualsiasi giudizio o vertenza, riferiti, direttamente o indirettamente, a violazioni degli obblighi di cui al

DIREZIONE GIOCHI

presente **atto di convenzione**.

4. Il **concessionario** è responsabile dell'attività svolta dai **Punti Vendita di Ricarica** e deve presidiarne lo svolgimento adottando le misure previste all'articolo 18 del presente **atto di convenzione**.

Articolo 13

Obblighi di trattamento del personale dipendente

1. Il **concessionario** è tenuto all'osservanza di tutte le norme vigenti, in corso di validità della **concessione**, relativamente al personale da lui dipendente, con specifico riferimento alla normativa in materia previdenziale e antinfortunistica sul lavoro.
2. Il **concessionario**, altresì, si impegna alla integrale osservanza nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori della disciplina normativa e negoziale vigente in materia di tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il **concessionario** si impegna, assumendo a suo carico gli oneri relativi, ad applicare misure orientate a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto della concessione e alle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.
4. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 11, comma 6 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, **ADM**, in caso di ritardato pagamento da parte del **concessionario** delle retribuzioni dovute al personale dipendente, invita per iscritto il **concessionario** a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il predetto termine, **ADM** paga direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate escutendo il relativo importo dalla garanzia prestata.

Articolo 14

Obblighi relativi alla proprietà intellettuale

1. Il **concessionario** è tenuto a manlevare e a tenere indenne **ADM** da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, le perdite e i danni pretesi da qualsiasi interessato, anche nel caso in cui il **concessionario** usi marchi, progetti di gioco, dispositivi e soluzioni tecniche di cui altri abbiano già ottenuto la privativa.

DIREZIONE GIOCHI

2. Qualora, per la violazione dei diritti esclusivi di proprietà industriale, diritti d'autore e diritti di utilizzazione e sfruttamento economico relativi alle opere d'ingegno, si addivenga a un'azione giudiziale o stragiudiziale, il **concessionario** si obbliga a prestare il proprio incondizionato assenso per l'estromissione di **ADM** ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 108 del Codice di procedura civile.
3. Ciascuna parte darà all'altra immediato avviso scritto qualora siano intentate le azioni legali di cui al presente articolo.
4. Sono a carico del **concessionario**, in ogni caso, tutti i costi sostenuti ai fini della tutela e della difesa di **ADM** nei procedimenti promossi nei confronti di **ADM** stessa, in ogni grado di giudizio, per presunte violazioni della normativa in materia di privativa industriale.
5. Il **concessionario** si obbliga, comunque, a tenere indenne ed a manlevare **ADM** da qualsiasi onere sostenuto, anche a titolo di spese legali, a seguito di:
 - a. provvedimenti giudiziali, aventi carattere anche non definitivo, relativi a giudizi o procedimenti di qualsiasi ordine e natura riferiti, direttamente o indirettamente, alla violazione degli obblighi di cui al presente articolo;
 - b. accordi, anche a titolo transattivo, stipulati a conclusione di qualsiasi giudizio o vertenza riferiti, direttamente o indirettamente, alla violazione degli obblighi di cui al presente articolo.

CAPO III
ESERCIZIO DEI GIOCHI PUBBLICI

Articolo 15

Adempimenti relativi alla raccolta a distanza dei giochi pubblici

1. Il **concessionario** è tenuto a osservare tutti gli adempimenti previsti dalla disciplina vigente in materia dei singoli giochi oggetto della **concessione** dei quali ha avviato, previa autorizzazione di **ADM**, la raccolta, secondo i livelli di servizio previsti dall'allegato 1. La sospensione non autorizzata della raccolta di ciascun gioco comporta l'applicazione delle penali previste dall'articolo 26, comma 3, lettera jj). Nel caso in cui detta sospensione non autorizzata avvenga per più di trenta giorni consecutivi o per nove mesi non consecutivi nel corso del periodo di efficacia della **concessione**, **ADM** ha facoltà di procedere alla decadenza dalla **concessione**.
2. Il **concessionario** si impegna, altresì, espressamente a garantire per tutta la durata della **concessione**, l'implementazione delle innovazioni disposte da **ADM** relative ai **giochi pubblici** oggetto di **concessione**. La mancata implementazione delle innovazioni disposte da **ADM** relative ai **giochi pubblici**, comporta l'applicazione delle penali previste dal successivo articolo 26, comma 3, lettera ii).

DIREZIONE GIOCHI

3. Il **concessionario** trasmette ad **ADM**, in via telematica e continuativa, tutte le informazioni residenti presso il proprio **sistema di elaborazione** secondo le modalità ed i tempi previsti dalle **regole tecniche**.
4. Il **concessionario** si impegna espressamente a:
 - a. consentire, successivamente all'adozione degli appositi provvedimenti di **ADM** e con le modalità in essi stabilite, l'accesso dei giocatori all'area operativa del sito web del **concessionario** stesso e delle App eventualmente utilizzate per l'offerta di **giochi pubblici**, esclusivamente a seguito dell'avvenuta sub-registrazione telematica da parte del **sistema centralizzato** di **ADM**, alla quale è subordinato l'accesso al gioco da parte del giocatore;
 - b. svolgere l'attività di **commercializzazione** esclusivamente mediante sito e/o **App**;
 - c. comunicare ad **ADM**, con le modalità definite dalla stessa, il sito e le **App** di raccolta utilizzati, anche ai fini della pubblicazione degli stessi sul sito istituzionale di **ADM**;
 - d. escludere i consumatori residenti in Italia dall'offerta dei giochi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a f) attraverso siti diversi da quelli gestiti dal **concessionario** in aderenza a quanto previsto dalla **concessione**, ancorché gestiti dallo stesso **concessionario** direttamente o attraverso società controllanti, controllate o collegate;
 - e. rispettare le condizioni minime previste dal successivo articolo 17 per il **contratto di conto di gioco** da stipulare con il giocatore;
 - f. prevedere opportune misure tecnologiche nei propri sistemi per ridurre i rischi di collusione, riciclaggio e frode e rifiutare giocate, prelievi e ricariche da utenti che sono sospettati, per comportamenti di gioco adottati o per segnalazioni o denunce di collusione, riciclaggio e frode, come, ad esempio, a mero titolo esemplificativo, per i giochi di abilità inclusi i giochi di carte in modalità diversa dal torneo, la presenza, in almeno tre sessioni di gioco e su tavoli composti da due giocatori, di due univoci utenti con vincite realizzate da un unico utente superiori a € 5.000,00; per le scommesse sportive e ippiche a quota fissa, l'apertura di un conto di gioco con ricarica e giocata di una scommessa di importo superiore a € 1.000,00 con immediata richiesta di prelievo oppure, in caso di riscontrata elevata esposizione al rischio da parte del concessionario, causata da evidenti flussi anomali di scommesse, la presenza di utenti che effettuano, in un arco temporale non superiore a 120 secondi, giocate su uno stesso modello di scommessa con identico esito ovvero giocate su modelli scommessa diversi con esiti riconducibili ad un risultato predeterminato;
 - g. assicurare che i propri dipendenti, fornitori e altre persone legate allo sviluppo delle piattaforme di gioco e delle applicazioni di gioco del **concessionario** non abbiano accesso al gioco del **concessionario** stesso e, più in generale, non abbiano un **conto di gioco** sui sistemi del concessionario;

DIREZIONE GIOCHI

- h. prevedere sistemi in grado di riconoscere transazioni sospette, o procedure automatizzate che segnalino eventuali casi sospetti, nonché in grado di impedire, nel caso dei giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, in modalità tra giocatori, la partecipazione alla medesima attività di gioco di due utenti identificati con lo stesso indirizzo IP;
- i. consentire al giocatore la **ricarica del conto di gioco**, esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento che consentano l'identificazione del soggetto titolare del **conto di gioco** che effettua l'accredito;
- j. trasmettere al **sistema centralizzato** di **ADM** le informazioni relative alle singole giocate e con le modalità stabilite dagli appositi provvedimenti di **ADM**, ai prelievi e ai versamenti effettuati su ciascun **conto di gioco**, nonché ai relativi saldi;
- k. trasmettere ad **ADM**, con le modalità dalla stessa definite, i dati personali presenti nel **contratto di conto di gioco**, nel quale è previsto, a tal fine, il consenso del giocatore;
- l. pubblicare sul sito le caratteristiche, le modalità di impiego e ogni ulteriore informazione utile ai giocatori per l'accettazione e l'utilizzo di ogni tipologia di bonus, nel rispetto, per quanto riguarda le scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi nonché le modalità di comunicazione dei bonus al totalizzatore nazionale, di quanto previsto dalla determinazione direttoriale di **ADM** n. 67944 del 18 marzo 2024.

Articolo 16
Rapporti con i concessionari fornitori di servizio

1. L'attività di fornitore di servizi può essere svolta esclusivamente da un **concessionario** per la raccolta del gioco a distanza.
2. Gli accordi tra i **concessionari** e i **concessionari fornitori di servizi**, stipulati anche in base a contratti-tipo, sottoposti alle regole di cui agli articoli 1341 e 1342 Codice civile, devono prevedere i seguenti contenuti minimi, in base ai quali il **concessionario fornitore di servizi** assicuri ad altro **concessionario** a cui offre il servizio:
 - a. l'adeguatezza della propria infrastruttura, secondo le caratteristiche definite nelle **regole tecniche** e la conduzione operativa del proprio **sistema del concessionario**;
 - b. la conduzione operativa dei **sistemi di gioco** offerti per l'utilizzo da parte di altri **concessionari**;
 - c. l'adeguamento del proprio **sistema del concessionario** e della **rete telematica** in occasione di modifiche normative o di variazione delle specifiche tecniche definite da **ADM**;
 - d. la disponibilità, in qualunque momento, dei dati di pertinenza del **concessionario**;

DIREZIONE GIOCHI

- e. l'accesso ai dati per i controlli esercitati da **ADM** ai sensi della **convenzione**.
3. Il **concessionario** è tenuto a inserire nel contratto la clausola **risolutiva** espressa a favore del **concessionario** nel caso di comportamenti irregolari o illegali da parte del **concessionario fornitore di servizi**.

Articolo 17
Conto di gioco

1. La raccolta a distanza dei giochi pubblici di cui all'articolo 2 è subordinata alla stipula, anche per via telematica, di un **contratto di conto di gioco** tra il **concessionario** e il **giocatore**.
2. Lo schema del **contratto di conto di gioco**, già trasmesso dal **concessionario** in occasione della partecipazione alla **procedura di selezione**, deve essere nuovamente presentato ad **ADM** in occasione di ogni sua modifica o integrazione ed è predisposto dal **concessionario** nel rispetto delle seguenti condizioni minime di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41:
 - a. regolazione del contratto secondo la legge dello Stato italiano e previsione che è italiano il foro competente per le eventuali controversie, nel rispetto delle norme vigenti, anche di fonte europea, e con esclusione espressa della **risoluzione arbitrale** delle controversie;
 - b. per la certezza della identificazione del giocatore, apertura del **conto di gioco** esclusivamente con l'utilizzo di un valido documento di identità o di altro strumento di identificazione digitale di secondo livello, riconosciuto in Italia, indicato con il provvedimento del direttore di **ADM** previsto dall'articolo 6, comma 8, lettera b) del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41;
 - c. utilizzo del conto di gioco in osservanza delle disposizioni vigenti, anche di fonte unionale, in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;
 - d. unicità del **contratto di conto di gioco** con ciascun giocatore, divieto di utilizzazione del **conto di gioco** di un giocatore per la raccolta o l'intermediazione di giocate altrui, improduttività di frutti del **conto di gioco** per il giocatore, nonché gratuità della relativa utilizzazione per il giocatore, divieto di frazionamento del **conto di gioco** nella gestione dei singoli prodotti o App di gioco e nella relativa rendicontazione contabile;
 - e. indisponibilità da parte del **concessionario** delle somme depositate sul **conto di gioco**, fatte salve le operazioni di addebito e di accredito, sempre mediante strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, direttamente connesse all'esercizio dei **giochi pubblici**;

DIREZIONE GIOCHI

- f. tempestiva contabilizzazione e messa a disposizione del giocatore delle vincite e delle relative somme, sempre mediante strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, comunque non oltre un'ora dalla certificazione ufficiale del verificarsi dell'evento che determina la vincita, salvo specifica diversa disposizione prevista dal regolamento di un singolo gioco;
 - g. accredito al giocatore, sempre mediante strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, entro e non oltre sette giorni dalla richiesta, delle somme rivenienti da vincite dal medesimo consecutive e accreditate sul **conto di gioco** di cui il giocatore chieda al **concessionario** il prelievo;
 - h. in caso di prelievi di parte delle somme giacenti sul **conto di gioco**, effettuati su richiesta del relativo titolare, accredito a quest'ultimo dell'importo prelevato sempre mediante strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari;
 - i. informativa relativa al trattamento dei dati personali, secondo quanto disposto dal successivo articolo 31;
 - j. restituzione integrale ai giocatori, sempre mediante di strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, delle somme costituenti il saldo dei conti **di gioco** nel caso in cui, alla scadenza a qualsiasi titolo della **concessione**, il **concessionario** non ne consegua una nuova attribuzione;
 - k. devoluzione all'erario delle somme costituenti il saldo dei conti **di gioco** decorsi tre anni dalla loro ultima movimentazione.
3. Nella gestione dei conti di gioco e nei rapporti con i giocatori, il **concessionario** si attiene ai seguenti obblighi, da riportare nel contratto di conto di gioco:
 - a. La sospensione del conto di gioco può avvenire esclusivamente:
 - i. qualora il **concessionario** venga a conoscenza che il giocatore abbia messo in atto frodi e/o fenomeni di collusione e/o abbia reso disponibile il proprio conto di gioco ad altri soggetti terzi;
 - ii. su iniziativa del **concessionario**, ovvero su espressa richiesta di **ADM** o dell'Autorità Giudiziaria, al fine di garantire la trasparenza, la sicurezza, il regolare andamento del servizio e della sua gestione, nonché a causa di forza maggiore.

Il **concessionario** può procedere alla sospensione del conto di gioco, informandone **ADM** e il giocatore, comunicando, altresì, la motivazione della sospensione, per un termine massimo di sospensione pari a 180 giorni. Per esigenze di riservatezza delle eventuali indagini, su richiesta dell'Autorità Giudiziaria o di ADM, il **concessionario** può essere esentato dalla comunicazione della motivazione della sospensione al giocatore. Allo scadere del termine dei 180 giorni, il saldo va, comunque, liquidato al giocatore che lo richieda a meno che non pervenga un provvedimento di sequestro,

DIREZIONE GIOCHI

un provvedimento di proroga delle indagini da parte dell'Autorità Giudiziaria o altro provvedimento di autorità amministrativa. In tale caso, il **concessionario** blocca qualunque operatività del conto di gioco fino alla definizione della vicenda giudiziaria o amministrativa. Qualora la condotta del giocatore non configuri una fattispecie penale o, comunque, non siano stati forniti elementi di prova utili in tal senso, ma il **concessionario** abbia gli elementi per ritenere che il giocatore abbia messo in atto frodi e/o fenomeni di collusione e/o abbia reso disponibile il proprio conto ad altri soggetti, il **concessionario** può procedere, anche prima del termine dei 180 giorni, alla risoluzione di diritto del conto stesso, previa liquidazione del saldo al giocatore e tempestiva informativa ad **ADM**.

- b. L'accredito di somme sul conto di gioco avviene mediante strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, indicati dal titolare del **conto di gioco** al **concessionario** e da quest'ultimo validati per l'effettuazione delle operazioni sul **conto di gioco**, nonché, nel limite complessivo settimanale di euro 100,00, presso i **punti vendita ricariche**, anche in contanti e mediante strumenti di pagamento diversi da quelli precedentemente indicati.
 - c. Nell'ambito dei propri servizi di assistenza alla clientela e di *customer care*, il **concessionario** è obbligato a istituire, entro tre mesi dall'assunzione del servizio di gioco, un *contact center* rivolto ai reclami e alle segnalazioni dei giocatori in materia di gestione dei conti di gioco e a fornire riscontro ai reclami pervenuti, entro il termine massimo di 72 ore. Fermo restando l'obbligo del giocatore di rivolgersi preliminarmente e necessariamente al **concessionario** con cui ha aperto il contratto di conto di gioco, per i casi in cui il **concessionario** non abbia fornito riscontro o le risposte non siano state soddisfacenti o risolutive, il giocatore può rivolgersi ad **ADM** unicamente tramite lo specifico Portale delle segnalazioni, istituito da **ADM**. Il *contact center* del **concessionario** gestisce i rapporti con **ADM** per i reclami e le segnalazioni giunte tramite tale Portale ed è tenuto a fornire riscontro ad **ADM**, entro le successive 72 ore.
 - d. In caso di mancato rispetto del termine di cui alla lettera g) del precedente comma 2, il **concessionario** è tenuto a riconoscere al giocatore gli interessi legali sulle somme non tempestivamente accreditate. In caso di mancato rispetto del termine massimo di 180 giorni di cui al comma 3, il concessionario è tenuto a riconoscere al giocatore che abbia chiesto la liquidazione del conto e che ne abbia diritto, gli interessi legali sulle somme non tempestivamente accreditate.
4. In attuazione delle citate condizioni minime di cui al precedente comma 2 e degli obblighi di cui al comma 3, è predisposto lo schema di **contratto di conto di gioco**, redatto in conformità alle **regole tecniche** e da cui il **concessionario** può discostarsi, motivatamente, solo nelle parti espressamente indicate come modificabili. In caso di reiterato o plurimo utilizzo da parte del concessionario di contratti di conto di gioco difforni da quanto previsto, **ADM** può disporre la decadenza della concessione.

Articolo 18

Punti Vendita Ricariche

1. I **concessionari** possono avvalersi per l'attività esercitata dai **punti vendita ricariche** dei titolari di rivendite, ordinarie o speciali, di generi di monopolio autorizzati alla raccolta dei giochi pubblici, nonché dei soggetti titolari di autorizzazione ai sensi degli articoli 86 ovvero 88 del TULPS. Tutti i soggetti anzidetti devono essere abilitati, in forza di appositi accordi contrattuali sottoscritti, senza vincolo di mandato in esclusiva, a fronte della corresponsione del compenso per il **punto vendita ricariche**.
2. Per lo svolgimento dell'attività di **punto vendita ricariche** è condizione necessaria ed essenziale l'iscrizione all'Albo, istituito da **ADM** con determina del Direttore n. 656848 del 25 ottobre 2024. Il concessionario può stipulare contratti solo con **punti vendita ricariche** iscritti all'Albo. La perdita dei requisiti è causa di risoluzione di diritto del rapporto contrattuale instaurato.
3. L'iscrizione, mediante registrazione con modalità esclusivamente telematiche, prevede il pagamento preventivo ad **ADM** di un importo annuale pari a euro 100,00. Il mancato pagamento anche di una sola annualità del già menzionato importo comporta la decadenza dall'iscrizione all'Albo.
4. L'attività di **punto vendita ricariche** non può essere svolta senza l'affissione, all'esterno dell'esercizio e in posizione visibile, di una insegna o targa di specifico riconoscimento e di individuazione della predetta attività, le cui caratteristiche sono stabilite con decreto del Direttore di **ADM**.
5. Gli esercenti l'attività di **punto vendita ricariche** effettuano operazioni di apertura, chiusura e ricarica del **conto di gioco** on line, con esclusione espressa di un qualunque prelievo delle somme giacenti sul conto di gioco e del pagamento delle vincite, esclusivamente su richiesta del relativo titolare, procedendo, a tal fine, alla sua identificazione e alla verifica dell'identità.
6. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53, comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la ricarica del **conto di gioco** presso il **punto vendita ricariche** avviene mediante gli strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, già in precedenza indicati dal titolare del **conto di gioco** al **concessionario** e da quest'ultimo già validati per l'effettuazione delle operazioni sul **conto di gioco**.
7. Nel limite complessivo settimanale di euro 100,00, le operazioni di ricarica effettuate presso i **punti vendita ricariche** sono consentite anche in contanti e mediante strumenti di pagamento diversi da quelli indicati nel precedente punto 6. Il **concessionario** garantisce il rispetto del suddetto limite mediante apposite misure sul sistema informatico utilizzato dai **punti vendita ricariche** per l'effettuazione delle ricariche stesse, secondo quanto indicato nelle **regole tecniche**.
8. Per gli adempimenti di cui ai precedenti commi 5 e 6 trova applicazione l'articolo 64 del

DIREZIONE GIOCHI

decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e, in caso di violazione, si applicano al concessionario, le sanzioni di cui all'articolo 64, commi 3 e 4 dello stesso decreto legislativo.

9. Lo schema di contratto adottato dal **concessionario** per il **punto vendita ricariche** è trasmesso ad **ADM** per la verifica della conformità e deve prevedere i seguenti contenuti minimi:
 - a. divieto di apertura di conti di gioco intestati ai titolari dei **punti vendita ricariche**, ai loro familiari e conviventi e al personale dipendente;
 - b. obbligo di iscrizione all'Albo dei punti vendita ricariche, nei termini previsti dal provvedimento di **ADM** che ne disciplina la regolamentazione;
 - c. divieto di contrattualizzare i **punti vendita ricariche** che siano stati cancellati dall'Albo dei punti vendita ricariche per l'accertato mancato pagamento della quota di iscrizione di 100 euro, per i 5 anni successivi alla decadenza;
 - d. obbligo, da parte del **punto vendita ricariche**, di consentire l'accesso a dipendenti o incaricati dall'Agenzia o al concessionario, nei tempi e con le modalità indicati dall'Agenzia stessa, nelle proprie sedi per controlli e verifiche;
 - e. divieto di utilizzazione del **conto di gioco** di un giocatore per la raccolta o l'intermediazione di giocate altrui;
 - f. divieto di pagamento delle vincite, anche tramite apparecchiature automatiche;
 - g. divieto di installazione e messa a disposizione, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di usufruire dell'offerta di gioco del **concessionario** ovvero su apparecchiature messe a disposizione da soggetti privi di qualsiasi titolo concessionario o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità;
 - h. obbligo di previsione che l'attività di **punto vendita ricariche** sia accessoria rispetto all'attività primaria svolta dall'esercizio commerciale;
 - i. divieto di messa a disposizione degli avventori di materiale cartaceo nel quale vi sia un richiamo esplicito ad eventi di gioco, a palinsesti e/o a quote di gioco;
 - j. divieto di pubblicità, sponsorizzazioni e ogni altra forma di comunicazione a contenuto promozionale relative a giochi o scommesse con vincite in denaro;
 - k. divieto di affissione all'interno e all'esterno dei locali di insegne, locandine, vetrofanie o altro materiale pubblicitario relativo al gioco, con esclusione della insegna o targa di specifico riconoscimento prevista dalla determinazione del Direttore di **ADM** n. 656848 del 25 ottobre 2024;
 - l. l'obbligo da parte del **punto vendita ricariche** che non abbia più i requisiti, previsti dalla determina del Direttore di **ADM**, di comunicare immediatamente al

DIREZIONE GIOCHI

concessionario tali circostanze e cessare immediatamente l'attività;

- m. l'obbligo, da parte del **punto vendita ricariche**, di porre in essere attività di informazione agli utenti, relativamente alle attività eseguibili nel punto e alle prescrizioni e disposizioni vigenti per la tutela del gioco lecito e per la promozione del gioco legale e responsabile, nonché per il divieto ai minori della possibilità di apertura o ricarica di un conto di gioco;
 - n. l'impegno da parte del **punto vendita ricariche** di avvalersi, a pena di nullità del contratto, di soggetti abilitati per lo svolgimento delle rispettive attività previste;
 - o. l'obbligo, da parte del **punto vendita ricariche**, di accettare le penali previste dal **concessionario** per inadempimenti contrattuali, nei limiti di quanto previsto dal presente atto di **convenzione**, e, in particolare, nei casi in cui l'esercente perda i requisiti per l'iscrizione all'Albo;
 - p. l'obbligo, da parte del **punto vendita ricariche**, di rispetto delle norme in materia tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 53, comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, fatto salvo quanto previsto all'articolo 18, comma 7, del presente atto di convenzione;
 - q. l'impegno, da parte del **punto vendita ricariche**, qualora **ADM** nel corso della concessione ravvisi la necessità di integrare i contenuti minimi del contratto con ulteriori clausole in funzione dell'evoluzione del comparto del gioco a distanza, di modificare il contenuto del contratto in conformità alle indicazioni fornite da **ADM** al concessionario.
10. Il concessionario è tenuto ad inserire nel contratto la clausola di recesso unilaterale a proprio favore nel caso di comportamenti irregolari o illegali da parte del punto vendita ricariche.

Articolo 19
Verifica tecnico-funzionale

- 1. Il **concessionario**, ai sensi dall'articolo 6, comma 5, lett. p) del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, si impegna ad attivare il servizio del gioco non oltre i sei mesi dal rilascio della **concessione**.
- 2. L'avvio della **raccolta a distanza** è subordinato alla predisposizione della **rete telematica** da parte del **concessionario**, in conformità con quanto previsto dalle **regole tecniche** e all'esito positivo della verifica tecnico-funzionale.
- 3. La verifica tecnico funzionale della **rete telematica** del **concessionario** è effettuata secondo l'ordine cronologico di arrivo delle relative domande presentate dai **concessionari**. Il procedimento di verifica è effettuato sulla base dell'apposita **relazione tecnica** e della comunicazione ad **ADM** dell'avviamento della **rete telematica**.

DIREZIONE GIOCHI

relativamente a tutte le attività di gioco riguardanti i giochi pubblici.

4. La data della verifica tecnico-funzionale, per ciascuna tipologia di gioco, è comunicata da **ADM** al **concessionario** con almeno cinque giorni di anticipo. La verifica tecnico-funzionale si conclude con la redazione di un apposito verbale di verifica. In caso di riscontrate difformità, **ADM** definisce, previo contraddittorio con il **concessionario**, gli interventi che quest'ultimo è tenuto ad attuare per superare tali difformità, nonché la data della successiva verifica tecnico-funzionale.
5. **ADM** può effettuare ulteriori verifiche tecnico-funzionali della **rete telematica**, nel caso di adeguamenti tecnologici e di **manutenzioni straordinarie**.
6. Nell'ipotesi in cui il **concessionario** si avvalga, per lo svolgimento di proprie attività e funzioni, di soggetti terzi, lo stesso risponde, in via esclusiva, dei servizi resi a tal fine dai terzi stessi per suo conto nei confronti di **ADM** e dei giocatori.
7. Con provvedimento di **ADM** possono essere adottate procedure semplificate di esecuzione della verifica tecnico-funzionale.

Articolo 20

Misure di tutela e protezione del giocatore

1. Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 15 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, le forme organizzative del **concessionario** e i suoi strumenti tecnici, tecnologici e informatici sono finalizzati a tutelare e proteggere il giocatore prevenendo e contrastando il gioco patologico, nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a. presenza di misure di autolimitazione al gioco in termini di tempo, spesa e perdita di denaro;
 - b. presenza di limitazioni, basate sugli importi depositati sul **conto di gioco** di ciascun giocatore in un periodo di tempo predefinito, stabilite dal **concessionario**, secondo l'età del giocatore e i suoi comportamenti di gioco, in base a protocolli basati sulle migliori pratiche internazionali di settore e approvati da **ADM**;
 - c. introduzione di messaggi automatici durante il gioco che evidenzino la durata dello stesso, garantendo inoltre informazioni in tempo reale ai giocatori sui livelli di spesa, al superamento di un determinato limite preimpostato;
 - d. presenza nei siti di gioco di contenuti obbligatori di informazione sul gioco problematico e sugli strumenti offerti di prevenzione e supporto;
 - e. presenza di strumenti di autoesclusione dal gioco, anche per singole categorie di prodotto, per un arco temporale definito dallo stesso giocatore;
 - f. attivazione di canali di contatto a disposizione dei giocatori per la divulgazione del gioco responsabile e che operano continuativamente per almeno cinque giorni a

DIREZIONE GIOCHI

settimana e per non meno di otto ore giornaliere, nonché formazione obbligatoria degli operatori dei *call center* di contatto con i giocatori desiderosi di assumere comportamenti di gioco responsabile;

- g. attivazione di procedure di monitoraggio dei livelli di rischio associati ai singoli giochi oggetto di **concessione** basate su metodologie certificate a livello internazionale, escluso in ogni caso che i giochi prevedano discriminazioni sociali, di genere, politici, religiosi o di altra natura;
 - h. presenza di strumenti idonei a consentire al **concessionario**, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, un maggiore controllo sul grado di partecipazione al gioco dei giocatori più esposti al rischio di gioco patologico.
2. Il **concessionario** è tenuto ad adottare misure, strumenti e accorgimenti che assicurano l'esclusione dall'accesso al gioco da parte dei minori, nonché a esporre il relativo divieto in modo visibile in tutti gli ambienti virtuali che consentono l'accesso ai giochi del **concessionario**.
3. Fermo restando il rispetto dei criteri definiti dall'articolo 15 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, il concessionario è tenuto ad adottare specifiche *policy* di gioco responsabile, adeguandole alle seguenti misure minime in materia di gioco responsabile, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali:
- a. utilizzo di strumenti di analisi predittiva comportamentale dei giocatori per l'individuazione dei possibili rischi da gioco patologico;
 - b. utilizzo di indicatori di rischio volti alla individuazione di comportamenti patologici da parte del giocatore;
 - c. attivazione di specifici *alert* al raggiungimento di soglie di spesa e di tempo in funzione dell'età e delle abitudini di gioco del giocatore, comunque, almeno ogni ora di gioco continuativo e ogni 100 euro di spesa per sessioni di gioco;
 - d. attivazione di misure restrizionali al gioco, in caso di superamento di indici di rischio da gioco patologico, attraverso l'introduzione di limiti di spesa, di limiti di tempo di gioco e limiti di ricarica del conto di gioco;
 - e. sviluppo di sistemi di interazione con il giocatore che evidenzia possibili rischi da gioco patologico, attivazione di canali di contatto a disposizione dei giocatori per la divulgazione del gioco responsabile e la prevenzione del gioco patologico e descrizione della formazione da mettere in atto per gli operatori dei call center di contatto con i giocatori;
 - f. utilizzo delle scienze comportamentali per l'analisi dei dati sulle abitudini di gioco, volti a prevenire il rischio di gioco patologico;
 - g. messa a disposizione del giocatore di meccanismi di autolimitazione, obbligatori e

DIREZIONE GIOCHI

preliminari all'attivazione del **conto di gioco**, non superiori, in sede di prima attivazione, a n. 3 ore giornaliere, euro 100 giornaliere di spesa, euro 200 di ricarica al giorno;

- h. individuazione di misure specifiche e speciali per i giocatori fra i 18 e i 24 anni, con individuazione, in sede di prima attivazione, di limiti massimi di ricarica non superiori a 50 euro giornalieri, limiti massimi di gioco non superiori a 2 ore giornaliere ed euro 50 giornaliere di spesa.
4. Il concessionario trasmette ad **ADM**, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione riportante le misure di gioco responsabile adottate e che intende adottare per il successivo anno.
5. Il **concessionario** adegua le proprie *policy* in materia di gioco responsabile ai provvedimenti che **ADM** adotterà nel corso della concessione.
6. Il **concessionario**, in materia di autoesclusione dal gioco, è tenuto ad applicare le direttive e regolamentazioni e a adeguare i propri sistemi informatici alle indicazioni di **ADM**.
7. L'autoesclusione è effettuata dal giocatore:
 - a. in via temporanea con riattivazione automatica o a tempo indeterminato. In caso di autoesclusione a tempo indeterminato, deve essere garantito il diritto al ripensamento del giocatore, non esercitabile, però, prima dei nove mesi dall'autoesclusione stessa. Un'autoesclusione a tempo determinato può essere trasformata in una a tempo indeterminato su richiesta del giocatore. L'eventuale riattivazione su richiesta del giocatore dopo i nove mesi di un autoescluso a tempo indeterminato avviene sette giorni dopo l'invio della comunicazione al concessionario;
 - b. per singole tipologie di gioco o su qualsiasi tipo di gioco;
 - c. per il singolo **concessionario** ovvero trasversalmente per tutti i concessionari. Il giocatore autoescluso trasversalmente oltre a non poter giocare, non può aprire nuovi conti e non può effettuare ricariche e ricevere bonus. Il **concessionario**, su richiesta del giocatore, può autoescludere trasversalmente solo persone fisiche che hanno o hanno avuto un conto con il **concessionario** stesso.
8. **ADM** con proprio provvedimento definisce termini e modalità per l'esercizio dell'autoesclusione, nonché i casi, le modalità e le condizioni con cui può essere disposta l'eteroesclusione, anche in via definitiva.
9. Il **concessionario** investe annualmente una somma pari allo 0,2 per cento dei suoi ricavi netti, comunque non superiore a euro 1.000.000,00 per anno, in campagne informative ovvero in iniziative di comunicazione responsabile su temi annualmente stabiliti dalla commissione governativa di cui all'articolo 15, comma 2 del decreto legislativo 25 marzo

DIREZIONE GIOCHI

2024, n. 41, sentito l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave costituito presso il Ministero della salute.

10. La somma di cui al comma precedente è compresa negli interventi e investimenti di comunicazione e informazione, e, comunque, in generale negli investimenti pubblicitari e promozionali del **concessionario**.
11. A ulteriore tutela e protezione dei giocatori, specie più vulnerabili, il **concessionario** può effettuare, con oneri a proprio carico e con l'indicazione del proprio logo o marchio, campagne di promozione, comunicazione e diffusione di messaggi funzionali alla diffusione del gioco sicuro e responsabile, anche a fini sociali e comunque coerenti con l'esigenza di tutela e protezione dei giocatori e di prevenzione e contrasto del gioco patologico.
12. Nell'ambito delle attività di offerta del gioco il **concessionario** pone in essere attività di informazione ai consumatori, relativamente ai regolamenti dei giochi, alle condizioni generali di offerta contenute nel contratto di conto di gioco, nonché alle prescrizioni e disposizioni vigenti per la tutela del gioco lecito.

CAPO IV
REGOLAMENTAZIONE DEL RAPPORTO CONCESSORIO

Articolo 21

Modifiche della titolarità della concessione e della composizione societaria

1. È vietata la cessione, parziale o totale, in forma diretta o indiretta della **concessione**.
2. **ADM** può autorizzare il subentro nella titolarità della **concessione** esclusivamente nei casi in cui tale operazione risponda ad interessi pubblici e il cessionario adempia a tutti gli obblighi previsti dal presente atto di **convenzione**.
3. Il **concessionario** sottopone all'autorizzazione preventiva di **ADM**, a pena di decadenza dalla **concessione**, le operazioni poste in essere che producono effettivi mutamenti soggettivi del **concessionario** stesso, tra cui, a titolo non esaustivo, le operazioni di fusione, scissione, trasferimento dell'azienda, mutamento di sede sociale o di oggetto sociale, scioglimento della società, escluse, tuttavia, quelle di vendita o di collocamento delle azioni del **concessionario** presso un mercato finanziario regolamentato.
4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, **ADM** valuta l'impatto dei mutamenti soggettivi sull'assetto societario generale del **concessionario**, con riguardo, tra l'altro, al rispetto degli indici di solidità patrimoniale di cui al precedente articolo 7, comma 1, lett. b., del rapporto di indebitamento e di idonea patrimonializzazione.
5. Inoltre, nei casi di subentro nella titolarità della **concessione**, **ADM** valuta e controlla che:

DIREZIONE GIOCHI

- a. nel caso in cui il cessionario sia diverso da un **concessionario**, possenga tutti i requisiti richiesti dal presente atto di **convenzione**, nonché dalle **regole amministrative** e dalle **regole tecniche**;
 - b. nel caso in cui il cessionario sia già titolare di **concessione** per la raccolta a distanza dei **giochi pubblici**, rispetti il limite numerico massimo di cinque **concessioni**, anche se possedute dal **gruppo societario** di cui è parte.
6. Il subentro nella titolarità della **concessione** è, comunque, subordinato alla condizione vincolante che il cedente e il cessionario non siano in una situazione di inadempienza nei confronti di **ADM**, rispetto a una o più obbligazioni derivanti dalla **convenzione**. **ADM** può autorizzare il subentro qualora il cessionario si accolli i debiti del **concessionario** cedente, e comunque ripiani preventivamente eventuali situazioni debitorie del cedente che risultino già note.
7. In caso di subentro nella titolarità della concessione, il **concessionario** cedente è comunque obbligato a proseguire nell'ordinaria gestione delle attività di raccolta del gioco, fino al momento della effettiva immissione nella gestione di tali attività del **concessionario** cessionario.
8. Il **concessionario** si impegna a comunicare ad **ADM** ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento), rispetto a quella comunicata all'atto della sottoscrizione della **convenzione**.
9. Il **concessionario** è tenuto alla preventiva comunicazione ad **ADM**, per le valutazioni di competenza, delle modifiche della composizione dei propri organi societari.
10. Il **concessionario** sottopone, ad autorizzazione preventiva di **ADM** le operazioni di trasferimento delle partecipazioni, anche di controllo, detenute dal **concessionario** stesso che possono comportare, nell'esercizio in cui si perfeziona l'operazione, una riduzione degli indici di solidità patrimoniale, pena l'applicazione della penale di cui al successivo articolo 26, comma 3, lett. gg).
11. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di cui al precedente comma 10, il **concessionario** allega all'istanza idonea documentazione illustrativa degli aumenti di capitale ovvero degli altri strumenti od operazioni volti al ripristino degli indici medesimi.
12. Il **concessionario**, a cui è stata rilasciata l'autorizzazione di cui al precedente comma 10, è tenuto a ripristinare a pena di decadenza gli indici di solidità patrimoniale entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio.
13. **ADM** si riserva, in ogni caso, di acquisire il parere dell'Autorità della Concorrenza e del Mercato qualora le modifiche di titolarità o della composizione societaria possano comportare il dubbio di una presenza dominante sul mercato di un **concessionario**.

Articolo 22

Garanzia

1. Il **concessionario** è tenuto a prestare la garanzia prevista sotto forma di cauzione o di fideiussione:
 - a. la cauzione è costituita mediante deposito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente, presso la Ragioneria Territoriale dello Stato;
 - b. la garanzia fideiussoria può essere rilasciata:
 - da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
 - da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio delle garanzie, che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
2. La fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante e deve essere verificabile telematicamente presso l'istituto emittente, avendo cura che venga evidenziata nel testo della garanzia l'indicazione del sito internet presso il quale è possibile effettuare la verifica della stessa.

Il **concessionario**, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, è tenuto a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.ivass.it/ivass/impresa_jsp/HomePage.jsp

La garanzia deve essere conforme allo schema tipo previsto per la garanzia provvisoria approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193.

3. La garanzia deve essere irrevocabile, autonoma rispetto all'obbligazione principale, a prima richiesta ogni eccezione rimossa, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di **ADM** e deve contenere espressa menzione dell'oggetto della concessione e del soggetto garantito.
4. La garanzia presentata dal **concessionario** è valida per tutti gli obblighi, ivi compresi per

DIREZIONE GIOCHI

penali e interessi, sorti in costanza di rapporto concessorio, ancorché emersi successivamente alla scadenza della **concessione**, fino a cinque anni successivi alla scadenza della concessione.

5. Costituisce oggetto della garanzia il corretto e completo adempimento degli obblighi relativi all'esercizio dei **giochi pubblici** e alla conduzione della **rete telematica**, nonché la capacità tecnico-infrastrutturale prevista dalle **regole tecniche**. Tale garanzia, da presentare all'atto della sottoscrizione dell'**atto di convenzione** copre cumulativamente gli obblighi inerenti:
 - a. al tempestivo ed esatto versamento dell'imposta, del canone di concessione, di qualsiasi altro provento stabilito dalla normativa in materia di **giochi pubblici** o di ulteriori importi, comunque denominati, previste dalla legge e dalla presente **convenzione**, per tutta la durata della **concessione**;
 - b. alla corretta esecuzione delle attività e funzioni affidate in **concessione**, nonché all'assolvimento di tutte le obbligazioni nei confronti dei giocatori da parte del **concessionario**, nonché di tutte le somme direttamente versate da **ADM** ai lavoratori del concessionario a titolo di retribuzione, giusta quanto stabilito dal precedente articolo 13, comma 4, in esecuzione dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
6. L'importo della garanzia di cui al comma 5, è calcolato sommando:
 - a. una quota fissa pari ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00);
 - b. una quota variabile pari all'8% della somma di **imposta unica** e di **canone di concessione** complessivo dell'anno precedente rispetto a quello per il quale deve essere fatto l'adeguamento;
 - c. una quota variabile pari all'8% della **giacenza** sui conti di gioco, riferita alla media annuale delle medie mensili dell'anno precedente rispetto a quello per il quale deve essere fatto l'adeguamento.
7. La garanzia deve espressamente prevedere, oltre a quanto previsto ai commi precedenti, che *“in caso di provvedimento di decadenza dalla concessione, la cauzione, attraverso comunicazione al concessionario ed all'istituto di credito o assicurativo, è, in ogni caso, incamerata da ADM. Resta fermo il diritto di ADM di richiedere il risarcimento del danno ulteriore”*.
8. Per l'anno solare in corso all'atto della sottoscrizione della **convenzione**, l'importo della garanzia è indicato nella misura del 10 per cento del valore della procedura, come definito nelle **regole amministrative** del bando di gara per il rilascio delle concessioni per l'esercizio e la raccolta del gioco a distanza al capitolo 10, punto 10.1.
9. A partire dall'anno solare successivo a quello di sottoscrizione della **convenzione**, il **concessionario** ha l'obbligo di adeguare l'importo della garanzia con periodicità annuale, entro il 31 marzo di ogni anno con i criteri e le modalità specificatamente descritti al

DIREZIONE GIOCHI

- comma 6 del presente articolo, sulla base degli importi resi disponibili da **ADM**.
10. **ADM** può, altresì, richiedere l'adeguamento della garanzia, qualora l'imposta unica pagata o la giacenza o entrambi, relativi a un mese, rapportati all'anno, risultino superiori ai corrispondenti dati registrati nei dodici mesi precedenti; l'adeguamento è effettuato dal **concessionario** entro novanta giorni dalla data della richiesta.
 11. Il mancato adeguamento dell'importo della garanzia da parte del **concessionario**, nei termini di cui rispettivamente ai commi 9 e 10, è causa di decadenza dalla **concessione**.
 12. Nei casi in cui il **concessionario** usufruisca della rateazione dell'imposta unica dovuta, a seguito di liquidazione automatizzata, l'importo della garanzia dovrà essere adeguato:
 - a. nell'importo, ivi comprendendo anche le somme oggetto di rateazione;
 - b. nella durata, da estendere fino ad un anno successivo alla data di scadenza dell'ultima rata.
 13. In caso di parziale o totale escissione della garanzia per effetto di quanto disposto dalla **convenzione**, il **concessionario** è tenuto a reintegrarla, entro e non oltre il termine di novanta giorni decorrente dal momento in cui **ADM** ne fa richiesta. La mancata reintegrazione o ricostituzione, nel termine suddetto, è causa di decadenza dalla **concessione**.
 14. In caso di trasformazione della tipologia di società di capitali nel periodo di vigenza della **concessione** o di trasferimento della titolarità della **concessione** stessa, il **concessionario** è tenuto a presentare una nuova garanzia conforme ai criteri indicati nel presente articolo oppure appendice alla polizza fideiussoria, dalla quale risulti la modifica della ragione sociale intestataria della concessione. La presentazione della garanzia o della appendice è una delle condizioni necessarie per il perfezionamento della suddetta trasformazione della tipologia societaria e del trasferimento della titolarità della concessione. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per le operazioni di cui all'articolo 21, il **concessionario** è tenuto a presentare previamente l'impegno dell'ente emittente a prestare la garanzia, nei casi in cui quella presentata non copra, in maniera chiara le operazioni che si intendono effettuare.
 15. Nei casi di presentazione di nuova garanzia o di rinnovo della precedente, la nuova garanzia presentata deve rispettare quanto previsto dal presente articolo ed espressamente prevedere la copertura degli obblighi derivanti a partire dalla sottoscrizione della **convenzione**.

Articolo 23
Canone di concessione

1. Il **concessionario**, a decorrere dalla data di efficacia dell'**atto di convenzione**, è tenuto a versare ad **ADM**, un canone di **concessione** determinato nella misura del 3 per cento

DIREZIONE GIOCHI

del margine netto del **concessionario** calcolato sottraendo all'importo della raccolta di gioco l'ammontare delle vincite erogate e delle relative imposte e quote di prelievo ovvero del compenso del **concessionario** per i giochi in **concessione** non soggetti a un prelievo tributario calcolato sulla differenza fra raccolta e vincite erogate.

2. Il canone di concessione annuale è versato in due rate di pari importo semestrali. Il versamento del canone di concessione è effettuato, con riferimento al semestre in corso, entro il 16 gennaio ed entro il 16 luglio di ogni anno. Il margine netto preso in considerazione per il calcolo del canone di concessione è quello conseguito dal concessionario nell'anno solare precedente.
3. Per l'anno solare di stipula della convenzione, il concessionario è tenuto a versare ad **ADM** secondo le modalità previste dal DPR 8 marzo 2002, n. 66, il canone di concessione nei termini seguenti:
 - a) nel caso in cui la stipula avvenga nel primo semestre:
 - i. è versato entro e non oltre il 16 luglio un importo pari a euro 300.000,00 (trecentomila/00);
 - ii. è versato a consuntivo, entro e non oltre il 16 gennaio dell'anno successivo, un importo pari alla differenza tra il 3% (tre per cento) del margine netto del **concessionario** calcolato con le modalità di cui al comma 1, dell'anno di riferimento e l'importo di cui al punto i.), se tale differenza assume segno positivo; se la differenza assume segno negativo è, invece, consentita al **concessionario** la detrazione dell'importo dal canone relativo al versamento semestrale da effettuare entro e non oltre la stessa data del 16 gennaio;
 - b) nel caso in cui la stipula avvenga nel secondo semestre, è versato a consuntivo entro e non oltre il 16 gennaio dell'anno successivo, un importo pari al 3% (tre per cento) del compenso calcolato con le modalità di cui al comma 1 conseguito nel secondo semestre stesso.
4. In caso di ritardato pagamento viene applicata la penale prevista dal successivo articolo 26, comma 3, lettera k.
5. Il pagamento del canone di **concessione** è dovuto in misura intera entro le scadenze indicate nel comma 2, anche se nel corso del semestre in cui si deve effettuare il pagamento interviene la cessazione della **concessione**.

Articolo 24 Compenso e corrispettivi del concessionario

1. A fronte degli adempimenti connessi all'affidamento delle attività e delle funzioni previste dalla **concessione**, per ciascuno dei **giochi pubblici** di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a f), al **concessionario** spetta, a decorrere dall'avvio della raccolta, un

DIREZIONE GIOCHI

compenso pari a quello previsto dalla normativa vigente e successive modificazioni ed integrazioni per le singole famiglie dei **giochi pubblici** affidati in **concessione**.

2. Per ciascuno dei **giochi pubblici** di cui all'articolo 2, comma 1, lettere g), h) e i), al **concessionario** spetta, a decorrere dall'avvio della raccolta previa autorizzazione di **ADM** e conclusione di un accordo negoziale con i titolari unici di concessione per la gestione e lo sviluppo dei medesimi giochi, un aggio non inferiore all'otto per cento ovvero a quello riconosciuto ai punti fisici di vendita dei medesimi giochi.
3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, il compenso riconosciuto al **concessionario**, così come determinato nel presente articolo, è suscettibile di variazioni o rideterminazione per effetto dell'entrata in vigore di nuovi provvedimenti legislativi o di nuove disposizioni in materia di giochi.

Articolo 25
Esercizio dei poteri di vigilanza, controllo e ispezione

1. Durante il periodo di efficacia della **concessione**, **ADM** esercita i poteri di vigilanza, di controllo e di ispezione sul **concessionario**, con specifico riferimento all'esecuzione di tutte le attività oggetto della **concessione**.
2. **ADM**, attraverso propri incaricati, può procedere unilateralmente a controlli e ispezioni, anche con accessi senza preavviso, presso le sedi del **concessionario** e, per quanto concerne le **dotazioni tecnologiche** utilizzate, anche presso le sedi dei fornitori terzi, ovunque ubicati nello Spazio Economico Europeo.
3. Il **concessionario** è tenuto a consentire l'accesso e, in tale occasione, mettere a disposizione tutte le informazioni e i documenti richiesti da **ADM**, nonché le apparecchiature e gli strumenti occorrenti per la rilevazione degli elementi necessari alla verifica dei livelli di servizio. In caso di ispezioni e accessi, i collaboratori del **concessionario** sono tenuti a prestare incondizionata assistenza agli incaricati di **ADM**.
4. Il **concessionario** è tenuto a rimuovere, a proprie spese, le irregolarità che siano state riscontrate da **ADM**, anche presso la sede dei fornitori terzi, entro i termini indicati da **ADM** stessa all'atto del riscontro e, in ogni caso, in un periodo non superiore a trenta giorni dall'avvenuta contestazione.
5. Tutti gli oneri e le spese connessi alle operazioni di accesso, ispezione, verifica e controllo, incluse le spese di trasferta, sono a carico del **concessionario**.
6. In caso di inottemperanza del concessionario a quanto stabilito nei precedenti commi 3 e 4 **ADM**, fermo restando l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 26, comma 3, lettera hh), dopo il terzo inadempimento può procedere alla decadenza della concessione.

Articolo 26

Penali

1. Fermi restando i casi di revoca, di decadenza e di sospensione previsti dalla **convenzione**, **ADM** applica le penali previste dal presente articolo con le modalità, i criteri e i termini di cui al regolamento attuativo previsto dall'articolo 8, comma 3 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41. Le penali, che non esonerano il **concessionario** da ogni eventuale responsabilità civile verso terzi, né dall'ulteriore danno provocato agli interessi erariali, sono applicate oltre che nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, non automaticità, nonché di gradualità in funzione della gravità dell'inadempimento, tenendo conto delle seguenti condizioni minime:
 - a. misura della penale non superiore complessivamente al sette per cento delle somme dovute, rispettivamente, ad **ADM** in caso di mancato o ritardato versamento delle stesse, nonché degli interessi nella misura del saggio di interesse legale nei limiti di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni, calcolati dal giorno successivo alla scadenza di quello stabilito per l'effettivo versamento, salvo l'applicazione dell'articolo 1384 del Codice civile;
 - b. misura della penale non superiore a euro 5.000,00 in caso di ritardo superiore a trenta giorni nella presentazione di documentazione ovvero di adempimento a prescrizioni relative alla registrazione dei diritti di proprietà intellettuale, sulla base di quanto previsto dalla **convenzione di concessione**;
 - c. misura della penale non superiore complessivamente al 0,5 per cento della differenza tra la raccolta, le vincite e l'imposta o l'utile erariale dell'anno precedente, a fronte di inadempimento, qualora imputabile al **concessionario**, anche a titolo di colpa grave, agli obblighi previsti dalla **convenzione** accessiva alla **concessione** e diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), nonché a fronte del mancato rispetto dei livelli di servizio previsti dalla **convenzione di concessione**.
2. L'importo complessivo della somma dovuta a titolo di penale convenzionale è ridotto alla metà se il **concessionario** effettua il versamento di quanto eventualmente dovuto, oltre che della penale stessa, entro sette giorni dal ricevimento della contestazione.
3. Nel caso di inadempimento agli obblighi generali e agli impegni relativi alle attività e alle funzioni oggetto della **concessione**, sono previste le seguenti penali:
 - a. per la mancata stipula degli atti aggiuntivi di cui all'articolo 3, comma 1, è applicata una penale giornaliera di euro 500,00 (cinquecento/00 euro), fino al trentesimo giorno di ritardo e di euro 1000,00 (mille/00 euro), dal trentunesimo al sessantesimo giorno di ritardo, decorsi i quali **ADM** procede alla decadenza della **concessione**;
 - b. per il mancato rispetto della disciplina dei singoli **giochi pubblici** è applicata una penale da euro 1.000,00 (mille/00 euro) a euro 50.000,00 (cinquantamila/00 euro) per ogni irregolarità riscontrata;

DIREZIONE GIOCHI

- c. per il mancato rispetto delle disposizioni in materia di utilizzo del logo istituzionale di **ADM** e di ogni altra forma o strumento di comunicazione istituzionale di cui al precedente articolo 6, comma 2, lettera g. è applicata una penale da euro 1.000,00 (mille/00) a euro 10.000,00 (diecimila/00) per ogni irregolarità riscontrata;
- d. per inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 6, comma 2, lettera i. è applicata una penale da euro 10.000,00 (diecimila/00), ad euro 100.000,00 (centomila/00), in caso di recidiva o di particolare gravità **ADM** può disporre la decadenza della **concessione**;
- e. per la mancata trasmissione della documentazione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 nonché delle attestazioni di cui all'articolo 24, comma 25, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 nei tempi stabiliti dal precedente articolo 6, comma 6 è applicata una penale di euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo;
- f. per la accertata violazione del divieto di gioco per i minori di età, è applicata una penale da 10.000,00 (diecimila/00) a 50.000,00 (cinquantamila/00);
- g. in caso di ritardata presentazione degli indici di solidità patrimoniale entro i termini di cui all'articolo 7, comma 1, lett. b), è applicata una penale pari a euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo;
- h. in caso di mancato rispetto dei limiti di deposito di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), è applicata una penale pari al 1% (uno per cento) della differenza fra il limite previsto e quello effettivamente accertato;
- i. in caso di ritardata presentazione entro i termini, della relazione di cui all'articolo 8, comma 3, è applicata una penale pari a euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo;
- j. nel caso in cui il **concessionario** non adempia a tutti gli obblighi di investimento previsti dal precedente articolo 8, è applicata una penale dal 5% (cinque per cento) al 10% (dieci per cento) del valore degli investimenti non effettuati;
- k. per il ritardato versamento del canone di **concessione** di cui all'articolo 23 e dei **saldi mensili** di cui all'articolo 11, comma 3, è applicata una penale fino al 7% (sette per cento) dell'importo complessivamente dovuto e non versato entro il termine previsto;
- l. in caso di violazione dell'obbligo di utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati, di cui all'articolo 11, comma 6, lettera b) è applicata una penale da euro 10.000,00 (diecimila/00) a euro 100.000,00 (centomila/00) per ogni violazione accertata;
- m. in caso di violazione dell'obbligo di riversamento all'erario delle somme giacenti sui conti di gioco non movimentati per tre anni, è applicata una penale pari allo 0,1%

DIREZIONE GIOCHI

(zero virgola uno per cento) delle somme non riversate per ogni giorno di ritardo;

- n. per il mancato rispetto dell'obbligo di comunicare ad **ADM** l'entità delle giacenze presenti sui **conti di gioco** entro il 20 gennaio di ciascun anno come disposto dal precedente articolo 11, comma 6, lettera c., è applicata una penale giornaliera pari al 1% (uno per cento) della raccolta media giornaliera calcolata con riferimento alla raccolta del **concessionario** relativa agli ultimi 30 giorni antecedenti la decorrenza dell'inadempimento. Qualora il ritardo si protragga oltre i 30 giorni, oltre all'irrogazione della penale, **ADM** sospende la **concessione** fino al perfezionarsi degli adempimenti da parte del **concessionario**;
- o. in caso di mancato o tardivo versamento, entro i termini di cui all'articolo 11, comma 6, lettera e), degli interessi maturati sui conti correnti dedicati, è applicata una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) delle somme non riversate per ogni giorno di ritardo;
- p. in caso di violazione dell'obbligo di trasmissione di cui all'articolo 11, comma 6, lettera e) è applicata una penale di euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo;
- q. in caso di violazione dell'obbligo di trasmissione di cui all'articolo 11, comma 6, lettera f) è applicata una penale di euro 1.000,00 (mille/00) per ogni giorno di ritardo;
- r. per il mancato rispetto dell'impegno di cui all'articolo 15, comma 4, lettere a., b., c. è applicata una penale da euro 10.000,00 (diecimila/00), ad euro 100.000,00 (centomila/00);
- s. per il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicare sul sito le caratteristiche, le modalità di impiego e ogni ulteriore informazione utile ai giocatori per l'accettazione e l'utilizzo di ogni tipologia di bonus di cui al precedente articolo 15, comma 4, lettera l., è applicata una penale giornaliera pari al 1% (uno per cento) della raccolta media giornaliera calcolata con riferimento alla raccolta del **concessionario** relativa agli ultimi 30 giorni antecedenti la decorrenza dell'inadempimento. Qualora il ritardo si protragga oltre i 30 giorni, oltre all'irrogazione della penale, **ADM** sospende la **concessione** fino al perfezionarsi degli adempimenti da parte del **concessionario**;
- t. per ogni accertata violazione delle clausole convenzionali riferite a contenuti minimi dei contratti di cui agli articoli 16 e 18, è applicata una penale da euro 1.000,00 (mille/00) a euro 5.000,00 (cinquemila/00);
- u. per la diffidenza del **contratto di conto di gioco** rispetto ai contenuti minimi ed obblighi di cui al precedente articolo 17, è applicata una penale da euro 1.000,00 (mille/00), a euro 20.000,00 (ventimila/00);
- v. in caso di accertata sospensione del conto di gioco al di fuori delle ipotesi previste all'articolo 17, comma 3 è applicata una penale da euro 500,00 (cinquecento/00) a euro 2.000,00 (duemila/00) per ogni conto;

DIREZIONE GIOCHI

- w. per ogni giorno di ritardo in caso di accertata sospensione del conto di gioco protrattasi oltre i termini previsti all'articolo 17, comma 3, in assenza dei necessari provvedimenti di proroga, è applicata una penale da euro 100,00 (cento/00) a euro 1.000,00 (mille/00) per ogni giorno di ritardo;
- x. per la mancata o errata attivazione ed attuazione delle misure e dei sistemi informatici, come previsto dalle **regole tecniche**, volte a consentire l'autolimitazione, è applicata una penale da euro 1.000,00 (mille/00) a euro 20.000,00 (ventimila/00);
- y. per il mancato rispetto dell'obbligo di consentire al giocatore la **ricarica del conto di gioco** esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento che consentano l'identificazione del soggetto che effettua l'accreditto o per aver accettato, attraverso un punto vendita ricariche, una **ricarica del conto di gioco** effettuata mediante carte di ricarica prepagate o denaro contante superiori a euro 100,00 settimanali (cento/00), è applicata una penale da euro 1.000,00 (mille/00), a euro 10.000,00 (diecimila/00);
- z. in caso di mancata attivazione del contact center di cui all'articolo 17, comma 3, lettera c), è applicata una penale pari a euro 50.000,00 (cinquantamila/00);
- aa. in caso di mancato rispetto dei termini di risposta previsti all'articolo 17, comma 3, lettera c), è applicata una penale pari a euro 10,00 (dieci/00) per ogni giorno di ritardo;
- bb. per la stipula di accordi contrattuali con punti vendita ricariche non iscritti all'Albo dei punti vendita ricariche, è applicata una penale di euro 5.000,00 (cinquemila/00);
- cc. in caso di ritardata presentazione entro i termini, della relazione di cui all'articolo 20, comma 4, è applicata una penale pari a euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo;
- dd. in caso di mancato adeguamento alle direttive e regolamentazioni in materia di autoesclusione e di mancata implementazione dei sistemi informatici, è applicata una penale da euro 10.000,00 (diecimila/00) a euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per ogni inadempimento;
- ee. nel caso in cui il **concessionario** non adempia agli obblighi di investimento previsti dal precedente articolo 20, comma 9, è applicata una penale dal 5% (cinque per cento) al 10% (dieci per cento) del valore degli investimenti non effettuati;
- ff. nel caso in cui il **concessionario** non comunichi le modifiche della composizione dei propri organi societari, è applicata una penale da euro 5.000,00 (cinquemila/00), a euro 20.000,00 (ventimila/00);
- gg. nel caso in cui il **concessionario** trasferisca, in assenza della preventiva autorizzazione di **ADM**, ai sensi dell'articolo 21, comma 10, le partecipazioni anche di controllo dallo stesso detenute, qualora tale operazione possa comportare una

DIREZIONE GIOCHI

riduzione degli indici di solidità patrimoniale, è applicata una penale da euro 1.000,00 (mille/00) a euro 10.000,00 (diecimila/00) per ogni centesimo di punto percentuale di riduzione dell'indice medesimo;

hh.in caso di violazione di quanto previsto dal precedente articolo 25, commi 2, 3 e 4, in merito all'esercizio dei poteri di vigilanza, controllo e ispezione, è applicata una penale da euro 10.000,00 (diecimila/00), a euro 100.000,00 (centomila/00);

- ii. per la mancata conformità del **sistema del concessionario** e della **rete telematica** agli adeguamenti disposti e introdotti da **ADM**, nonché per la mancata implementazione delle innovazioni disposte da **ADM** relative ai giochi pubblici, è applicata una penale giornaliera pari all'1% (uno per cento) della raccolta media giornaliera, calcolata con riferimento alla raccolta del **concessionario** relativa agli ultimi trenta giorni antecedenti l'introduzione dei citati adeguamenti, per un massimo di trenta giorni, trascorsi i quali, oltre alla penale, **ADM** sospende la **concessione** fino al perfezionarsi degli adempimenti da parte del **concessionario**;
 - jj. per la sospensione non autorizzata della raccolta di ciascun gioco di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a f) dell'atto di convenzione, è applicata una penale, per ogni giorno di sospensione, pari all'imposta media giornaliera del singolo gioco maggiorata del 5% (cinque per cento), da calcolarsi sul mese precedente quello in cui si è verificata la sospensione o, in mancanza, dal primo dato mensile disponibile;
 - kk. per le violazioni alle clausole della **convenzione** per le quali non sia prevista una specifica penale, è applicata una sanzione da euro 500,00 (cinquecento/00) ad euro 10.000,00 (diecimila/00), ferma restando la possibilità di **ADM** di pronunciare la decadenza a norma dell'articolo 28 in caso di grave e reiterata inadempienza o di elevato ritardo nell'osservanza degli obblighi;
 - ll. per il mancato rispetto dei livelli di servizio dettagliati nell'allegato 1, è applicata una penale, per ciascuna inosservanza riscontrata. Gli importi delle relative penali sono indicati nell'allegato 1.
4. Qualora per un medesimo fatto siano astrattamente applicabili due o più penali, la penale in concreto più elevata assorbe quella di importo inferiore.
 5. Le disposizioni relative al procedimento di accertamento, contestazione e irrogazione delle penali di cui al presente articolo, di partecipazione e contraddittorio nell'ambito di tale procedimento, nonché la precisa individuazione dei criteri e dei dati adottati nella determinazione del valore complessivo della penale sono stabilite nel regolamento attuativo previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41.
 6. Resta ferma la possibilità di **ADM** di richiedere il risarcimento di danni ulteriori in violazione della presente **convenzione** imputabili al **concessionario**, anche a titolo di colpa, che abbiano arrecato pregiudizi economici all'erario o ad **ADM**.

CAPO V
REVOCÀ, DECADENZA E SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE

Articolo 27
Revoca della concessione

1. **ADM** può revocare la **concessione**, nel rispetto dell'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.
2. **ADM**, ove intenda pronunciare la revoca della **concessione** ai sensi del comma 1 del presente articolo, dà avviso dell'avvio del relativo procedimento al **concessionario**, fornendo debita ed esaustiva motivazione, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
3. Al ricorrere delle circostanze che comportano la revoca della concessione, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 70 del 2 aprile 2025, previsto dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, **ADM** può assegnare, un termine per la rimozione, delle cause che, altrimenti, determinano l'adozione del provvedimento di revoca.
4. Con separato provvedimento, **ADM**, tenuto conto delle condizioni e dei limiti stabiliti all'articolo 2 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 70 del 2 aprile 2025 previsto dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, determina l'eventuale importo e le modalità di corresponsione dell'indennizzo previsto dall'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni proporzionato all'effettivo residuo onere di investimento fino alla data della revoca.
5. In caso di revoca della **concessione**, la **convenzione** è automaticamente caducata.
6. Con separato provvedimento, dopo aver verificato l'insussistenza di situazioni debitorie e comunque entro i due anni successivi alla revoca, **ADM** procederà allo svincolo della garanzia prevista all'articolo 22.
7. Il provvedimento di revoca dalla concessione di gioco è pubblicato sul sito istituzionale di **ADM**.

Articolo 28
Decadenza della concessione

1. **ADM**, ai fini della tutela degli interessi erariali e dei consumatori, può procedere alla decadenza dalla **concessione**:
 - a. per la mancata trasmissione della documentazione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 nonché delle attestazioni di cui all'articolo 24, comma 25, del

DIREZIONE GIOCHI

decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 secondo i termini previsti dal precedente articolo 6, comma 6;

- b. quando sul sito internet e sulle App dedicate alla raccolta dei **giochi pubblici** è assente il logo o il marchio del **concessionario**, come disposto al precedente articolo 7, comma 1, lettera h);
- c. in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni di **ADM** a seguito della presentazione di indici di solidità patrimoniale non conformi a quanto previsto al precedente articolo 7, comma 1, lettera b);
- d. in caso di mancato rinnovo delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c);
- e. in caso di plurime e reiterate violazioni dell'obbligo di utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati, di cui all'articolo 11, comma 6, lettera b);
- f. in caso di reiterata e plurima violazione dell'obbligo di riversamento all'erario delle somme giacenti sui conti di gioco non movimentati per tre anni;
- g. per la sospensione non autorizzata di ciascun gioco per un periodo superiore a trenta giorni consecutivi o per nove mesi non consecutivi nel corso del periodo di efficacia della concessione, come disposto dal precedente articolo 15, comma 1;
- h. per il mancato rispetto del divieto di intermediazione per la raccolta del gioco a distanza e di raccolta presso luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche per il tramite di **punti vendita ricariche** e altri eventuali soggetti terzi, come disposto dal precedente articolo 6, comma 2, lett. i., in caso di recidiva o di particolare gravità;
- i. per il mancato rispetto dell'impegno di cui all'articolo 15, comma 4, lettere a., b., c. in caso di recidiva o di particolare gravità;
- j. per l'inadempimento all'impegno, di cui al precedente articolo 15, comma 4 lett. d., a escludere i consumatori residenti in Italia dall'offerta dei giochi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da a. a f. attraverso siti diversi da quelli gestiti dal **concessionario**, in aderenza a quanto previsto dalla **concessione**, ancorché gestiti dallo stesso **concessionario** direttamente o attraverso società controllanti, controllate o collegate;
- k. nel caso in cui il concessionario stipuli in modo reiterato e plurimo con i giocatori **contratti di conto di gioco** difformi dai contenuti minimi di cui al precedente articolo 17;
- l. per la violazione della normativa in materia di repressione del gioco irregolare, illecito e clandestino e, in particolare, quando in proprio o attraverso società controllanti, controllate o collegate ovunque ubicate, commercializzi sul territorio italiano altri giochi senza averne il prescritto titolo;
- m. per la plurima e reiterata inosservanza di quanto stabilito in merito all'esercizio dei

DIREZIONE GIOCHI

poteri di vigilanza, controllo e ispezione di cui al precedente articolo 25, commi 2, 3 e 4;

- n. per il plurimo e reiterato mancato versamento dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 o del **canone di concessione** nei termini previsti dalla normativa;
 - o. per la mancata adozione di strumenti e accorgimenti previsti dalle **regole tecniche** per l'autolimitazione e per l'autoesclusione dal gioco o per l'esclusione dell'accesso dei minori al gioco, per la mancata promozione di comportamenti responsabili di gioco e per la mancata vigilanza sulla loro adozione da parte dei giocatori;
 - p. per la plurima e reiterata stipula di accordi contrattuali con punti vendita ricariche non iscritti all'Albo dei punti vendita ricariche.
2. **ADM**, ai fini della tutela degli interessi erariali e dei consumatori, procede alla decadenza dalla concessione:
 - a. per il mancato avvio della raccolta di almeno uno tra i **giochi pubblici** entro sei mesi dalla data di efficacia della concessione;
 - b. per la mancata stipula degli atti aggiuntivi alla convenzione, così come stabilito dal precedente articolo 3, comma 1, decorsi i termini di 60 giorni dalla richiesta di **ADM**;
 - c. nel caso in cui, successivamente alla stipula della **convenzione**, venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti o delle condizioni previsti dalla **procedura di selezione** o dalla normativa vigente ai fini della permanenza del rapporto concessorio;
 - d. per la mancata dimostrazione, su richiesta di **ADM**, della persistenza dei requisiti e delle condizioni previsti dalla **procedura di selezione** come disposto dal precedente articolo 6, comma 2, lett. a. ovvero per la mancata comunicazione ad **ADM** di una variazione relativa agli stessi;
 - e. per l'effettuazione della raccolta del gioco mediante canali diversi da quelli a distanza, in assenza dei titoli concessori o autorizzativi necessari, o con modalità o apparecchiature che permettono la partecipazione al gioco a distanza in sedi fisiche;
 - f. dopo il terzo inadempimento agli obblighi previsti dall'articolo 11, comma 6, lett. b. in merito all'utilizzo dei conti correnti bancari o postali dedicati alla gestione delle somme giacenti sui **conti di gioco**;
 - g. in caso di plurime e reiterate violazioni accertate del divieto di gioco ai minori di anni 18;
 - h. nel caso in cui il **concessionario** non abbia superato il procedimento di verifica tecnico-funzionale, di cui all'articolo 19;

DIREZIONE GIOCHI

- i. nel caso di inottemperanza rispetto a quanto previsto dal precedente articolo 21, commi 3 e 12 in merito alla modifica della titolarità della concessione e al ripristino degli indici di solidità;
 - j. nel caso in cui non venga prodotta o adeguata o integrata la garanzia di cui all'articolo 22 entro i termini ivi fissati;
 - k. nel caso di mancato versamento delle somme dovute nei tempi e con le modalità stabilite dalla **convenzione** e dai provvedimenti vigenti sui saldi mensili, nonché dalle disposizioni normative in materia di **giochi pubblici** per un periodo superiore ai 120 (centoventi) giorni.
3. **ADM**, ove intenda pronunciare la decadenza, comunica l'avvio del procedimento al **concessionario**, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
 4. Al ricorrere delle circostanze che comportano la decadenza della concessione, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 70 del 2 aprile 2025, previsto dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, **ADM** può assegnare, un termine per la rimozione, delle cause che, altrimenti, determinano l'adozione del provvedimento di decadenza.
 5. Al **concessionario** non spetta alcun indennizzo per effetto dell'anticipata cessazione a seguito di decadenza.
 6. In caso di provvedimento di decadenza dalla **concessione**, la garanzia di cui all'articolo 22 è integralmente incamerata da **ADM**. In ogni caso, resta fermo il diritto di **ADM** di richiedere il risarcimento di ogni ulteriore danno patito o patendo e la refusione delle spese.
 7. In caso di decadenza dalla **concessione**, la **convenzione** è automaticamente caducata.
 8. Il provvedimento di decadenza dalla concessione di gioco è pubblicato sul sito istituzionale di **ADM**.

Articolo 29
Sospensione della concessione

1. Nel caso di inadempimenti degli obblighi convenzionali costituenti causa di revoca o decadenza, ai fini dell'accertamento dei fatti o della tutela dei diritti e degli interessi di **ADM** e dei giocatori e negli altri casi previsti dalla **convenzione**, può essere disposta, con provvedimento motivato di **ADM**, la sospensione della raccolta di gioco fino alla conclusione del procedimento amministrativo di verifica e alla emissione della decisione definitiva in merito all'eventuale provvedimento di revoca o decadenza della **concessione**.

DIREZIONE GIOCHI

2. La sospensione ha effetto dalla data di comunicazione della stessa al **concessionario**. Il **concessionario** non può richiedere rimborso, indennizzo o risarcimento, anche nell'ipotesi in cui alcuna sanzione gli venga applicata.
3. Il termine della sospensione è indicato espressamente nel provvedimento che la dispone e, comunque, non può eccedere i tre mesi. Trascorso detto termine senza che sia stata data al **concessionario** comunicazione in merito a una decisione definitiva da parte di **ADM** circa l'assunzione di un provvedimento di decadenza o revoca della **concessione**, la raccolta viene riattivata.
4. Nelle ipotesi in cui siano stati adottati provvedimenti restrittivi della libertà personale per i casi di cui all'articolo 24, comma 25, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, il termine di sospensione è previsto in relazione alla durata dei provvedimenti medesimi e può anche eccedere i tre mesi.

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 30
Riservatezza

1. Le Parti si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della **concessione**.

Articolo 31
Obblighi in materia di trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente **convenzione**, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
2. Le attività oggetto del presente **atto di convenzione** implicano, ai sensi del Regolamento (UE) del 27 aprile 2016, n. 679 “*Regolamento generale per la protezione dei dati*” e del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” e successive integrazioni e modifiche, il trattamento dei dati personali del **cliente** forniti con la stipula del contratto di conto di gioco con il **concessionario**:
 - a. da parte del **concessionario**, in qualità di titolare autonomo, relativamente a tutti gli aspetti connessi alla gestione delle attività di gioco (ivi inclusi gli obblighi di legge);
 - b. da parte di **ADM**, in qualità di titolare autonomo, e di SOGEI S.p.a., quale suo

DIREZIONE GIOCHI

Responsabile esterno del trattamento, relativamente a tutti gli aspetti inerenti finalità istituzionali e di controllo pubblico che le competono;

- c. da parte dei titolari unici di concessione per la gestione e lo sviluppo dei giochi di cui all'articolo 2, comma 3, lett. a), b), e c), che hanno dato licenza per la raccolta a distanza al **concessionario**.
3. Qualora il **concessionario**, nel rispetto delle vigenti norme e delle direttive di **ADM**, intenda trattare i dati personali del **cliente** per ulteriori e diverse finalità, quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, profilazione e cessione dei dati del **cliente** a terzi, dovrà informare preventivamente il **cliente**, raccogliendone, ove necessario, il relativo esplicito consenso.
4. Il **concessionario** si impegna espressamente a non nominare per suo conto, in nessun caso, SOGEI S.p.A. come proprio Responsabile esterno del trattamento dei dati dei **clienti** con i quali ha stipulato contratti di **conto di gioco**.
5. Il **concessionario** si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne **ADM** da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza, per le finalità di sua competenza, della normativa sul trattamento dei dati personali del **cliente** ai sensi del Regolamento (UE) del 27 aprile 2016, n. 679 "Regolamento generale per la protezione dei dati" e del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive integrazioni e modifiche.

Articolo 32 Legge applicabile

1. La **concessione** è regolata e interpretata secondo le norme del diritto comunitario e nazionale.
2. Per quanto non espressamente convenuto tra le Parti, trovano applicazione le norme del diritto sostanziale e procedurale previste in materia dagli ordinamenti giuridici comunitari e nazionali.

Articolo 33 Controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione del presente **disciplinare** sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 34 Esecuzione

1. La convenzione ha effetto e impegna le Parti dalla data di efficacia fissata per il giorno 13 novembre 2025.

DIREZIONE GIOCHI

**Articolo 35
Registrazione**

1. Il presente Atto si compone di n. 45 (quarantacinque) pagine e di n. 3 Allegati, sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente dalle Parti, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241

Per l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Il Direttore Giochi

Dott. Mario Lollobrigida

(riga per indicazione in chiaro, se previsto dal sistema di firma, dell'avvenuta apposizione della firma stessa)

Per la società concessionaria LeoVegas Gaming Plc

Dott Carl Stefan Ulf Nelson.

(riga per indicazione in chiaro, se previsto dal sistema di firma, dell'avvenuta apposizione della firma stessa)



AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE GIOCHI

ALLEGATI ALLA CONVENZIONE

ALLEGATO 1	LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI
ALLEGATO 2	SCHEMA DI CONTRATTO DI CONTO DI GIOCO
ALLEGATO 3	CLAUSOLE VESSATORIE